

GAZZETTA



UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Lunedì, 28 dicembre 1981

**SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO
DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 85101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

AVVISO AGLI ABBONATI

Sono in corso di spedizione i moduli di conto corrente postale per rinnovo abbonamenti, salvo conguaglio, alla Gazzetta Ufficiale 1982.

I Signori abbonati sono pregati, nel loro interesse, di attenersi scrupolosamente alle istruzioni che leggeranno nell'avviso allegato al conto corrente.

Per ulteriori informazioni e chiarimenti telefonare ai numeri (06) 85082221-85082149.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGE 19 dicembre 1981, n. 762.

Interventi in favore del duomo di Cefalù e del castello medioevale di Castelbuono Pag. 8527

LEGGE 26 dicembre 1981, n. 763.

Normativa organica per i profughi Pag. 8527

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 ottobre 1981, n. 764.

Modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile 1956, n. 461, concernente regolamento per le spese in economia delle capitanerie di porto Pag. 8534

DECRETI MINISTERIALI

Ministero del commercio con l'estero

DECRETO 22 dicembre 1981.

Moduli di denunce e benessere bancari Pag. 8534

Ministero della sanità

DECRETO 9 dicembre 1981.

Autorizzazione all'ospedale S. Maria del Prato di Feltri all'espletamento delle attività di prelievo e trapianto di cornea da cadavere a scopo terapeutico Pag. 8534

DECRETO 9 dicembre 1981.

Autorizzazione all'ospedale Vittorio Emanuele III di Gorizia all'espletamento delle attività di prelievo e trapianto di cornea a scopo terapeutico Pag. 8535

DECRETO 9 dicembre 1981.

Autorizzazione all'ospedale S. Maria degli angeli di Pordenone all'espletamento dell'attività di solo prelievo di rene da cadavere a scopo di trapianto terapeutico Pag. 8536

DECRETO 9 dicembre 1981.

Autorizzazione all'ospedale S. Camillo De Lellis di Roma all'espletamento delle attività di prelievo e trapianto di cornea da cadavere a scopo terapeutico Pag. 8536

DECRETO 9 dicembre 1981.

Autorizzazione all'ospedale civile di Trento del comprensorio unità sanitaria locale «Valle dell'Adige» all'espletamento delle attività di prelievo e trapianto di cornea da cadavere a scopo terapeutico Pag. 8537

Ministero del tesoro

DECRETO 22 dicembre 1981.

Emissione di buoni del Tesoro poliennali 18% - di scadenza 1° gennaio 1984, per il rinnovo dei titoli nominativi dei buoni del Tesoro poliennali 12% - di scadenza 1° gennaio 1982 Pag. 8538

Ministero del bilancio e della programmazione economica

DECRETO 4 novembre 1981.

Assegnazione alla regione Umbria della somma di lire 1.940.672.826, ai sensi della legge 5 agosto 1975, n. 412 (secondo programma, anno 1980) Pag. 8540

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero del lavoro e della previdenza sociale: Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale Pag. 8541

Ministero delle finanze: Sospensione della riscossione di imposte dirette erariali dovute dalla S.p.a. Italsider, in Genova Pag. 8541

Ministero del tesoro: Media dei cambi e dei titoli Pag. 8542

Ministero della sanità:

Elenco ufficiale delle officine produttrici di specialità medicinali autorizzate e revocate nel periodo dal 1° luglio 1981 al 30 settembre 1981 Pag. 8543

Ordinanza 21 dicembre 1981. Modificazioni all'ordinanza ministeriale 9 novembre 1981 recante norme sanitarie per l'importazione in Italia di conigli vivi dall'estero, ai fini della prevenzione delle malattie contagiose della specie.
Pag. 8544

Sospensione dell'autorizzazione alla produzione e alla immissione in commercio della specialità medicinale denominata « Cocarbossilasimarvin » fiale liofilizzate + fiale solventi tipo 25 e delle relative serie tipo 50 e tipo 100, della ditta Panther Osfa Chemie S.r.l. di Milano . . . Pag. 8544

Ministero della pubblica istruzione:

Trasferimento di un posto di assistente ordinario dalla facoltà di agraria dell'Università degli studi di Bari alla stessa facoltà dell'Università degli studi della Tuscia.
Pag. 8544

Trasferimento di un posto di assistente ordinario dalla facoltà di agraria dell'Università degli studi di Pisa alla stessa facoltà dell'Università degli studi della Tuscia.
Pag. 8544

Trasferimento di un posto di assistente ordinario dalla facoltà di scienze economiche e sociali dell'Università della Calabria alla facoltà di giurisprudenza dell'Università di Macerata Pag. 8544

Regione Emilia-Romagna: Variante al programma di fabbricazione del comune di Poggio Renatico . . Pag. 8544

CIRCOLARI**Ministero delle finanze**

CIRCOLARE 19 dicembre 1981, n. 37.

Legge 14 novembre 1981, n. 645, recante modifiche ed integrazioni al regime delle detrazioni d'imposta sul reddito delle persone fisiche per l'anno 1981 - Redditi di lavoro dipendente - Conguaglio di fine anno 1981 . . . Pag. 8545

CONCORSI ED ESAMI

Ministero dei trasporti: Diario delle prove del concorso pubblico ad un posto di operaio qualificato « conducente di automezzi e trattori » I.P. per la sede di Olbia.
Pag. 8547

Ministero delle finanze: Diario della prova scritta degli esami per il conseguimento della patente di spedizioniere doganale Pag. 8547

Ufficio medico provinciale di Pesaro e Urbino: Graduatoria degli idonei del concorso per il conferimento di sedi farmaceutiche vacanti nella provincia . . . Pag. 8547

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO (CONCORSI) ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 354 DEL 28 DICEMBRE 1981:

CORTE DEI CONTI

Concorso, per esami, a sette posti di segretario o revisore nel ruolo della carriera di concetto.

Concorso, per esami, a quattro posti di coadiutore meccanografo nel ruolo della carriera esecutiva tecnica.

Concorso, per esami, a diciotto posti di coadiutore dattilografo nel ruolo del personale di dattilografia.

Concorso, per esami, a diciotto posti di coadiutore nel ruolo della carriera esecutiva.

Concorso, per titoli, a sei posti di commesso nel ruolo della carriera del personale ausiliario.

Concorso, per titoli ed esami, ad un posto di agente tecnico nel ruolo della carriera del personale ausiliario.

(Da 7276 a 7281)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 19 dicembre 1981, n. 762.

Interventi in favore del duomo di Cefalù e del castello medioevale di Castelbuono.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Al fine di provvedere alle opere di consolidamento delle strutture ed al restauro monumentale del duomo di Cefalù e delle pertinenze è autorizzata la spesa di lire 3.500 milioni.

Per l'attuazione di un intervento organico di consolidamento delle strutture del castello del Ventimiglia di Castelbuono è autorizzata la spesa di lire 500 milioni.

Art. 2.

Le somme di cui all'articolo 1 della presente legge sono accreditate alla Regione siciliana, che provvede anche a mezzo di delega o di concessione alla realizzazione degli interventi in base alle norme vigenti.

Di tutti i provvedimenti adottati in esecuzione della presente legge la Regione dà periodicamente notizie al Ministero per i beni culturali ed ambientali unitamente ad una relazione sullo stato di attuazione degli interventi.

Art. 3.

Per la progettazione delle opere di cui al precedente articolo 1 e per gli studi a tal fine occorrenti la Regione può avvalersi, mediante apposite convenzioni, dell'apporto di comprovate competenze scientifiche e tecniche.

Qualora per l'esecuzione dei lavori si faccia ricorso alle procedure dell'appalto concorso, l'esame dei progetti è demandato ad apposita commissione, di nomina regionale, composta di non più di nove membri di riconosciute e specifiche competenze artistiche, scientifiche, tecniche e liturgiche, fra cui l'ordinario diocesano o un suo rappresentante.

Art. 4.

All'onere di lire 4 miliardi derivante dall'attuazione della presente legge nell'anno finanziario 1980 si fa fronte mediante riduzione del capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 19 dicembre 1981

PERTINI

SPADOLINI — SCOTTI —
ANDREATTA — LA MALFA

Visto, il Guardasigilli: DARIDA

LEGGE 26 dicembre 1981, n. 763.

Normativa organica per i profughi.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Titolo I

IDENTIFICAZIONE DELLO STATUS DI PROFUGO

Art. 1.

Titolari dei benefici

Gli interventi previsti dalle presenti norme si applicano ai cittadini italiani ed ai loro familiari a carico, in possesso della qualifica di profugo, che appartengono alle seguenti categorie:

- 1) profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia;
- 2) profughi dai territori sui quali è cessata la sovranità dello Stato italiano;
- 3) profughi dai territori esteri in seguito agli eventi bellici;
- 4) profughi da territori esteri in seguito a situazioni di carattere generale che hanno determinato lo stato di necessità al rimpatrio, equiparati a tutti gli effetti ai profughi di cui ai punti 1), 2) e 3);
- 5) figli di profughi, nati nei territori di provenienza dopo la data indicata nel successivo articolo 2, o nati in Italia entro trecento giorni dalla partenza definitiva della madre dal Paese di provenienza purché profugo sia il genitore esercente la patria potestà.

Art. 2.

Presupposti della qualifica

Sono considerati profughi, ai sensi del n. 1) del precedente articolo, i cittadini italiani già residenti prima del 10 febbraio 1947 nei territori della Libia, dell'Eritrea, della Somalia e dell'Etiopia che:

- a) siano rimpatriati per motivi inerenti allo stato di guerra;

b) trovandosi in Italia, siano stati nella impossibilità di fare ritorno alla propria residenza per motivi inerenti allo stato di guerra od in conseguenza di situazioni causate dalla guerra o di avvenimenti politici determinatisi in quei territori;

c) siano rimpatriati successivamente allo stato di guerra o in conseguenza di situazioni determinatesi in quei territori in dipendenza della guerra o di avvenimenti politici.

Sono considerati profughi, ai sensi del n. 2) dell'articolo precedente, i cittadini italiani, residenti prima del 10 febbraio 1947 nei territori ivi indicati dai quali siano stati costretti ad allontanarsi o nei quali non abbiano potuto fare ritorno, in conseguenza di avvenimenti di carattere bellico o politico. Sono considerati profughi anche i cittadini italiani sopra indicati che si siano trasferiti o trattenuti in territori sui quali la sovranità dello Stato italiano sia stata ripristinata prima dell'entrata in vigore della presente legge.

Sono considerati profughi, ai sensi del n. 3) dell'articolo precedente, i cittadini italiani che siano rimpatriati dall'estero in dipendenza della guerra o non abbiano potuto fare ritorno alla loro residenza per cause comunque determinate da avvenimenti di carattere bellico o politico.

Sono considerati profughi, ai sensi del n. 4) dell'articolo precedente, i cittadini italiani che siano rimpatriati dai Paesi esteri, o trovandosi in Italia non possano farvi ritorno, a causa di situazioni di carattere eccezionale ivi determinatesi e riconosciute con formale provvedimento dichiarativo dello stato di necessità al rimpatrio.

I connazionali, forniti di apposita attestazione rilasciata dall'autorità consolare italiana, debbono risultare residenti nei Paesi di provenienza in data anteriore a quella dell'insorgenza dello stato di necessità al rimpatrio indicata nell'apposito provvedimento dichiarativo e rimpatriati successivamente a tale data.

I decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri dichiarativi dello stato di necessità e le precedenti norme di legge che hanno esteso i benefici per i profughi di guerra alle altre categorie di connazionali rimpatriati — emanati anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge — cessano di avere efficacia dopo un anno dalla predetta data, salvo provvedimenti di proroga.

Dopo l'entrata in vigore della presente legge e per i fini da essa previsti, l'esistenza dello stato di necessità al rimpatrio, nel quale verranno a trovarsi in qualsiasi Paese estero i connazionali ivi anagraficamente residenti, sarà dichiarata con decreto del Ministro degli affari esteri di concerto con i Ministri dell'interno e del tesoro, sulla base delle segnalazioni pervenute al riguardo dalle autorità diplomatiche accreditate nei predetti Paesi.

Tale decreto cessa di avere efficacia dopo due anni dalla data di insorgenza dello stato di necessità al rimpatrio, indicata dal decreto stesso, salvo provvedimento di proroga.

Art. 3.

Categorie escluse

I cittadini italiani che, pur trovandosi nelle condizioni previste dal precedente articolo, abbiano prestato servizio all'estero in qualità di dipendenti di ruolo

dello Stato o di enti pubblici ed il cui rapporto di impiego non cessi per effetto del rimpatrio, possono ottenere la qualifica di profugo ai soli fini dei benefici di cui all'articolo 34 della presente legge.

Art. 4.

Riconoscimento della qualifica di profugo

Alle categorie di cittadini di cui all'articolo 1, la qualifica di profugo è riconosciuta, a domanda da presentarsi nel termine di quattro anni dalla data di rimpatrio, dal prefetto della provincia di residenza del richiedente.

Per le province di Trento e Bolzano provvedono i rispettivi commissari del Governo e per la Valle d'Aosta il presidente della Giunta regionale.

I profughi rimpatriati anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge possono richiedere il riconoscimento della qualifica entro un anno dalla data suddetta.

Rimangono fermi i termini fissati dai successivi articoli per il conseguimento delle singole provvidenze, salvo quanto dispone l'articolo 37.

Nella domanda, in carta libera, devono essere indicati:

- 1) le generalità complete;
- 2) la località di attuale residenza in Italia;
- 3) il territorio di provenienza;
- 4) le circostanze che hanno determinato il rimpatrio.

La decisione sulle domande di riconoscimento della qualifica di profugo deve essere notificata all'interessato entro sei mesi dalla data di presentazione della domanda.

Scaduto tale termine o in caso di reiezione della domanda, l'interessato ha diritto di ricorrere al tribunale amministrativo regionale competente.

Titolo II

INTERVENTI ASSISTENZIALI DI PRIMA NECESSITÀ

Art. 5.

Indennità di sistemazione e contributo alloggiativo

Ai profughi di cui ai numeri 4) e 5) dell'articolo 1 spetta una indennità di L. 500.000 *pro capite*.

L'indennità è corrisposta dalla prefettura nella cui circoscrizione è avvenuto il rimpatrio o da quella del luogo dove l'interessato dichiara di stabilire la residenza.

L'indennità non è dovuta nel caso in cui la residenza in Italia sia stata stabilita oltre tre mesi dalla data di partenza dal Paese di provenienza, indicata nell'attestato consolare di rimpatrio né è dovuta quando la indennità venga richiesta dai profughi oltre tre mesi dall'inizio della residenza o dalla data di nascita dei figli nati in Italia.

Ai profughi che ne facciano richiesta è concesso, ai sensi del successivo articolo 9, un contributo straordinario *pro capite* di L. 8.000 giornaliero per quarantacinque giorni, da erogare in unica soluzione, per la loro iniziale ed autonoma sistemazione.

L'indennità di cui al primo comma ed il contributo straordinario di cui al quarto comma sono annualmente aggiornati in relazione alla variazione dell'indice

dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati relativamente all'anno precedente, mediante decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro del tesoro.

Gli ordinativi di pagamento collettivi emessi dalla prefettura e localizzati presso la sezione di tesoreria provinciale possono essere resi esigibili anche presso qualsiasi ufficio postale, a prescindere dai limiti di somma stabiliti da particolari disposizioni.

Art. 6.

Ricoveri in istituti

Ferma restando la competenza regionale in materia di ricoveri in istituti, indicata nel decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, ai profughi di cui ai numeri 4) e 5) dell'articolo 1, che abbiano superato il sessantesimo anno di età o che siano inabili all'abituale attività lavorativa, ed ai minori, è riconosciuta, ove ne facciano richiesta, la priorità ai ricoveri in idonei istituti.

Art. 7.

Indennità per dimissione dalle comunità protette e dagli istituti di ricovero

Ai profughi che si dimettono dalle comunità protette di Aversa e Napoli, nonché dalle case di riposo di Bari e di Pigna e dal cronicario di Padriciano, gestiti dalle regioni, sarà corrisposta a carico del Ministero dell'interno un'indennità di sistemazione di lire 500.000 *pro capite*.

L'indennità di cui al primo comma è annualmente aggiornata in relazione alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati relativamente all'anno precedente, mediante decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro del tesoro.

Art. 8.

Erogazione di sussidi straordinari

Ai profughi che si trovino in particolari situazioni, possono essere concessi, a carico del Ministero dell'interno, durante il periodo di quarantacinque giorni dal rimpatrio, sussidi straordinari nei limiti dei normali stanziamenti di bilancio.

Art. 9.

Stato di bisogno

Le provvidenze di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del presente titolo trovano applicazione soltanto a favore dei profughi che versano in stato di bisogno, espressamente dichiarato dall'autorità consolare o diplomatica italiana per le condizioni economiche dell'interessato nel Paese di provenienza, e debitamente accertato dal Ministero dell'interno per le condizioni economiche dell'interessato nel territorio della Repubblica.

I benefici di cui ai citati articoli possono essere concessi ai profughi che all'atto del rimpatrio dichiarino per iscritto, sotto la propria responsabilità, di versare in stato di bisogno. Qualora dai successivi accertamenti tale condizione risulti inesistente, il profugo è tenuto a rimborsare l'importo delle indennità e delle prestazioni ricevute.

Art. 10.

Finanziamento della spesa

Gli interventi di cui al presente titolo sono da considerare di prima necessità agli effetti del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 9. Ai relativi oneri finanziari provvederà il Ministero dell'interno con gli stanziamenti di bilancio a ciò destinati.

Le aperture di credito a favore dei funzionari delegati possono essere effettuate anche oltre il limite previsto dall'articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni.

Art. 11.

Interventi assistenziali integrativi

Le regioni disciplinano, con apposite norme, gli interventi assistenziali integrativi onde evitare soluzioni di continuità tra gli interventi statali e quelli regionali, specie nelle situazioni di particolare bisogno, e promuovono opportuni collegamenti tra i vari organi competenti.

Le regioni possono disciplinare, altresì, gli interventi integrativi per il reinserimento dei profughi nella vita economica e sociale del Paese.

Art. 12.

Comunicazioni ai comuni

Le amministrazioni dello Stato debbono comunicare tempestivamente alle regioni ed ai comuni gli interventi assistenziali di prima necessità effettuati a favore dei profughi.

Titolo III

INTERVENTI PER I PROFUGHI DISOCCUPATI

Art. 13.

Assunzioni obbligatorie

Ai soli fini delle assunzioni previste dalla legge 2 aprile 1968, n. 482, presso pubblici e privati datori di lavoro, i profughi, in possesso della formale qualifica, che siano disoccupati e che non abbiano superato il 55° anno di età, sono equiparati agli invalidi civili di guerra, di cui al secondo comma dell'articolo 2 di detta legge.

Il beneficio di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482, è riconosciuto ai profughi, in possesso della formale qualifica, fino alla maturazione del periodo previdenziale minimo ai fini del conseguimento della pensione.

Nelle assunzioni presso le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le amministrazioni regionali, provinciali e comunali, le aziende di Stato e quelle municipalizzate, nonché le amministrazioni degli enti pubblici in genere e degli istituti soggetti a vigilanza governativa i quali abbiano complessivamente più di trentacinque dipendenti, trovano integrale applicazione le disposizioni previste per gli enti pubblici dalla normativa richiamata nel comma precedente.

Sono soggetti all'obbligo di cui al primo comma del presente articolo i privati datori di lavoro che occupino oltre cinquanta dipendenti, tra operai, impiegati e dirigenti, con esclusione degli appartenenti alle altre categorie protette obbligatoriamente occupati nonché, per le aziende costituite in cooperativa di lavoro, degli operai ed impiegati che ne siano soci.

Art. 14.

Personale insegnante

Gli insegnanti incaricati con decreto del Ministro degli affari esteri ai sensi della legge 26 maggio 1975, n. 327, in servizio all'estero nelle scuole italiane di cui al testo unico delle norme legislative sulle scuole italiane all'estero approvato con regio decreto 12 febbraio 1940, n. 740, compresi i corsi, scuole e classi di cui alla legge 3 marzo 1971, n. 153, nonché negli istituti italiani di cultura, ed ai quali sia riconosciuta la qualifica di profugo sono assunti a domanda in servizio non di ruolo nelle scuole ed istituti di istruzione di corrispondente grado funzionanti nel territorio nazionale, nelle forme stabilite dalle disposizioni in vigore per l'assunzione del personale docente non di ruolo delle medesime istituzioni scolastiche, per l'insegnamento per il quale sono in possesso del titolo di abilitazione e di studio prescritto. Essi sono assunti anche in soprannumero, qualora non vi sia vacanza o disponibilità di posto o di cattedra.

Il personale di cui al presente articolo è assegnato possibilmente a scuole o istituti indicati nella domanda di assunzione.

Art. 15.

Personale non insegnante

Il personale non insegnante assunto con decreto del Ministro degli affari esteri ai sensi della legge 26 maggio 1975, n. 327, in servizio all'estero nelle istituzioni scolastiche di cui al precedente articolo 14, nonché negli istituti italiani di cultura, al quale sia riconosciuta la qualifica di profugo, è assunto a domanda, anche in soprannumero, in servizio non di ruolo con la qualifica corrispondente a quella posseduta, nelle scuole ed istituti statali di istruzione primaria e secondaria funzionanti nel territorio nazionale. Esso è assegnato possibilmente in scuole o istituti indicati nella domanda di assunzione.

Art. 16.

Decadenza del diritto

Le disposizioni del presente titolo, con esclusione per quelle contenute nell'articolo 13, già previste dalla legge 2 aprile 1968, n. 482, si applicano fino a quattro anni dalla data di rimpatrio del profugo o entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge.

*Titolo IV*RIPRESA DI ATTIVITÀ ARTIGIANALE,
COMMERCIALE, INDUSTRIALE E PROFESSIONALE

Art. 17.

Presupposti per la ripresa dell'esercizio delle attività

I profughi di cui all'articolo 1, i quali intendano riprendere, in qualsiasi comune in cui, a tal fine, stabiliscano la propria residenza, l'attività artigianale, commerciale, industriale e professionale già legalmente esercitata per la durata di almeno un anno prima del rimpatrio nei territori di provenienza, hanno diritto di ottenere da parte degli organi competenti l'autorizzazione, la concessione, il provvedimento, la licenza di esercizio o l'iscrizione all'albo relativamente all'attività corrispondente, anche in deroga alle vigenti disposizioni legislative.

Per quanto riguarda la ripresa dell'attività professionale, l'iscrizione all'albo sarà subordinata al possesso dei necessari requisiti subiettivi.

Le relative domande devono essere presentate non oltre quattro anni o dalla data del rimpatrio, o da quella di entrata in vigore della presente legge, salvi i diversi termini previsti negli articoli seguenti.

Per il procedimento di iscrizione agli albi e per le impugnative avverso i dinieghi si applicano, in quanto compatibili, le norme attualmente in vigore.

Art. 18.

Esercizio della professione di notaio

I profughi di cui all'articolo 1, i quali nei territori di provenienza abbiano esercitato la professione di notaio, sono, a domanda, temporaneamente assegnati in soprannumero al comune capoluogo di un distretto notarile da essi indicato, previo accertamento, da parte del Ministero di grazia e giustizia, del possesso del prescritto titolo di studio, dell'effettivo esercizio dell'attività suddetta, nonché dei requisiti di moralità e di condotta.

La predetta domanda deve essere presentata non oltre un anno dalla data del rimpatrio.

I notai in soprannumero di cui al primo comma sono successivamente iscritti di ufficio tra i concorrenti a tutte le sedi vacanti nel distretto cui appartengono, sino a quando non conseguano il trasferimento.

Art. 19.

Farmacisti profughi

Per i profughi di cui all'articolo 1 che nel Paese di provenienza abbiano esercitato la professione di farmacista, l'iscrizione all'albo professionale è titolo sufficiente per l'acquisto di una farmacia.

I profughi di cui all'articolo 1, già titolari di farmacia nel Paese di provenienza, hanno diritto di ottenere, a domanda da presentarsi alle competenti autorità sanitarie entro un triennio dalla data di rimpatrio, l'autorizzazione all'apertura e all'esercizio di una farmacia — nei limiti di disponibilità della pianta organica — previo accertamento dell'iscrizione all'albo professionale dei farmacisti o dell'avvenuta presentazione della domanda di iscrizione e dell'effettivo possesso della titolarità sulla base di documentazione rilasciata dall'autorità consolare, nonché dei requisiti di moralità e di condotta.

Il profugo perseguitato politico già titolare di farmacia all'estero, cui non sia stata assegnata la sede farmaceutica, ha il diritto di ottenerla, anche se invalido, facendosi rappresentare da un direttore responsabile a tutti gli effetti.

Non possono essere comunque conferite ai sensi del comma precedente, le farmacie vacanti il cui precedente titolare abbia il figlio o in difetto di figlio, il coniuge farmacista, purché iscritti all'albo.

Le domande, volte ad ottenere l'autorizzazione all'apertura ed all'esercizio di una farmacia, presentate dai profughi e assimilati ai profughi a norma delle vigenti disposizioni in materia e non ancora definite, si intendono proposte ai sensi e agli effetti del secondo comma del presente articolo.

Art. 20.

Conferimento di farmacie

I profughi di cui all'articolo 1, che nel Paese di provenienza abbiano esercitato la professione di farmacista, sono ammessi a partecipare ai concorsi per il conferimento di farmacie, indipendentemente dal possesso dei requisiti richiesti dall'articolo 3, terzo comma, della legge 2 aprile 1968, n. 475.

Al sensi dell'articolo 7 della legge 2 aprile 1968, n. 475, il servizio prestato nel Paese di provenienza è valutato come il corrispondente servizio svolto nel territorio nazionale, sulla base della documentazione rilasciata o vistata dall'autorità consolare italiana. Ai profughi di cui al primo comma del presente articolo sono riconosciuti punti 10 complessivi nella categoria dei titoli relativi all'esercizio professionale.

Il punteggio complessivo conseguito nella categoria dei titoli relativi all'esercizio professionale non può comunque superare, anche a seguito di tale maggiorazione, i punti 32,5 di cui dispone l'intera commissione.

Art. 21.

Licenza di vendita di generi di monopolio

Il beneficio di cui all'articolo 17 non spetta, per quanto riguarda la concessione della licenza di vendita di generi di monopolio, al profugo che abbia rinunciato alla stessa licenza nel territorio di provenienza.

Qualora la cessazione dell'esercizio della licenza di vendita di generi di monopolio nel territorio di provenienza sia imputabile a causa di forza maggiore, attestata dall'autorità consolare, il profugo non perde il diritto alla reintegrazione nell'attività commerciale.

Art. 22.

Autotrasporto di persone o di cose

I profughi di cui all'articolo 1, che nei Paesi di provenienza hanno esercitato, per la durata di almeno un anno, l'attività di autotrasporto di persone o di cose e che intendano riprendere la stessa attività in qualsiasi comune, hanno diritto di ottenere, a domanda da presentarsi alle competenti autorità entro due anni dalla data del rimpatrio, le prescritte licenze ed autorizzazioni di esercizio, anche in soprannumero.

Tale facoltà può essere esercitata per ottenere il rilascio di una sola licenza od autorizzazione per ciascuno dei servizi svolti nel Paese di provenienza.

Art. 23.

Rivendite di giornali

I profughi, già titolari all'estero di una rivendita di giornali, che presentino domanda entro due anni dalla data del rimpatrio, anche in deroga alle vigenti disposizioni possono riprendere le loro attività in qualsiasi comune, purché nel rispetto dei limiti di distanza fra rivenditori e delle situazioni locali che ne consentano l'effettivo esercizio.

Le commissioni paritetiche interregionali, verificata la sussistenza delle condizioni, sono tenute a consegnare ai profughi le tessere di rilevamento o di autorizzazione all'esercizio dell'attività di rivenditore.

Art. 24.

Ripresa dell'esercizio di attività agricola

I profughi di cui all'articolo 1, che esercitavano attività agricola nei Paesi di provenienza e i componenti del nucleo familiare che non svolgevano attività diversa, sono considerati coltivatori diretti ai fini della concessione dei benefici previsti dai decreti legislativi 24 febbraio 1948, n. 114, e 5 marzo 1948, n. 121, rispettivamente ratificati con leggi 22 marzo 1950, n. 114, e 11 marzo 1953, n. 159; dalle leggi 27 ottobre 1966, n. 910, e 14 agosto 1971, n. 817, dai decreti del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, e 23 dicembre 1974, n. 688, dal decreto-legge 29 novembre 1975, n. 562, convertito nella legge 22 dicembre 1975, n. 696, e successive modificazioni ed integrazioni, dalle altre leggi statali e regionali relative ai coltivatori diretti, nonché ai fini degli interventi effettuati dalla Cassa per la formazione della proprietà contadina.

I profughi di cui al precedente comma hanno titolo di preferenza, nel rispetto dell'articolo 4 della legge 14 agosto 1971, n. 817, nell'applicazione delle procedure previste dalle leggi sopra richiamate, sempre che presentino la relativa istanza non oltre cinque anni dalla data del rimpatrio e ricorrano le condizioni previste dall'articolo 1 della legge 26 maggio 1965, n. 590.

I benefici predetti sono concessi ai profughi di cui all'articolo 1 anche se temporaneamente occupati in attività non agricola e in deroga alla composizione del nucleo familiare, purché si impegnino ad esercitare l'attività agricola come attività principale nei successivi dieci anni, pena la revoca dei benefici ottenuti.

Art. 25.

Agricoltura e fondi rustici

I profughi di cui all'articolo 1, che hanno acquistato fondi rustici con i benefici di cui al precedente articolo, possono ottenere mutui agevolati per l'esecuzione di opere di miglioramento fondiario ai sensi delle vigenti leggi in materia.

L'articolo 13 della legge 14 agosto 1971, n. 817, si applica altresì ai profughi coltivatori diretti che abbiano acquistato aziende agricole anche dopo il 26 maggio 1965.

L'intervento della Cassa per la formazione della proprietà contadina sarà limitato alle passività accertate dagli organi regionali competenti per territorio.

Ai profughi coltivatori diretti, singoli o associati, sono concessi benefici secondo l'articolo 2 del decreto-legge 30 settembre 1969, n. 646, convertito, con modificazioni, nella legge 26 novembre 1969, n. 828, per la trasformazione delle passività onerose derivanti da mutui a tasso pieno o prestiti a breve o medio termine, anche se soltanto l'acquisto e la trasformazione siano risultate onerose.

L'articolo 2 di cui al comma precedente si applica anche ai coltivatori diretti, che abbiano subito più di una calamità nel periodo di cinque anni.

All'onere si farà fronte con i fondi di cui alla legge 25 maggio 1970, n. 364.

Art. 26.*Regioni e Cassa per la formazione della proprietà contadina*

Alle provvidenze di cui agli articoli 24 e 25 provvedono le regioni, sulla base delle proprie disposizioni legislative, ovvero la Cassa per la formazione della proprietà contadina, ai termini del decreto legislativo 5 marzo 1948, n. 121, e successive modificazioni ed integrazioni. La Cassa per la formazione della proprietà contadina opera direttamente o per il tramite degli enti di sviluppo, in conformità a quanto previsto dal titolo II della legge 26 maggio 1965, n. 590, e successive modifiche.

Qualora i terreni siano stati acquistati con l'intervento finanziario della Cassa, le spese inerenti alle trasformazioni fondiari potranno essere dalla Cassa stessa conglobate nel residuo debito ancora in essere, contratto dai profughi per l'acquisto dei terreni. Nel caso, invece, che i profughi stessi intendano avvalersi, sempre per la esecuzione di opere di miglioramento fondiario, di mutui a tasso agevolato, la Cassa è autorizzata a prestare fidejussione agli istituti di credito concedenti il mutuo, sino alla concorrenza del relativo importo di spesa riconosciuta ammissibile.

Art. 27.*Finanziamenti*

I profughi di cui all'articolo 1, che esercitavano nei Paesi di provenienza attività industriale, commerciale e artigianale, e che intendano riprendere nel territorio nazionale l'esercizio di dette attività, a parità di condizione hanno titolo di precedenza per ottenere finanziamenti a tasso agevolato disposti con provvedimenti legislativi a favore delle imprese industriali, commerciali ed artigianali, sempre che le relative istanze siano state presentate non oltre tre anni dalla data del rimpatrio.

Art. 28.*Esenzioni doganali*

Le esenzioni previste all'importazione, dalle norme di legislazione doganale, nei confronti dei connazionali che rimpatriano, si applicano in favore dei profughi di cui all'articolo 1, n. 4), anche all'importazione delle attrezzature, dei macchinari, dei veicoli e dei materiali di loro pertinenza e destinati nei territori esteri all'esercizio delle loro attività economiche e professionali sulla base di certificazioni dell'autorità consolare.

Il beneficio dell'esenzione è concesso a condizione che il rimpatrio abbia luogo entro il termine di efficacia dell'apposito provvedimento formale di cui all'articolo 2, con il quale è dichiarato lo stato di necessità. Per le attrezzature, i macchinari, i veicoli ed i materiali ammessi al beneficio, si prescinde dai requisiti relativi alla durata del possesso e della permanenza all'estero degli interessati purché gli stessi ne possano dimostrare la proprietà.

Art. 29.*Agevolazioni tributarie in materia di imposte dirette*

Ai contributi, ai sussidi e alle anticipazioni percepiti in applicazione della presente legge si applica la disposizione di cui all'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, concernente la disciplina delle agevolazioni tributarie.

Titolo V**PROVVIDENZE VARIE****Art. 30.***Ripresa dell'attività scolastica*

I profughi di cui all'articolo 1, provenienti dalle scuole e dagli istituti italiani funzionanti all'estero, che in sede di scrutinio finale o di esame di idoneità abbiano conseguito la promozione, saranno iscritti nelle scuole e negli istituti del territorio nazionale.

A tal fine, con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro degli affari esteri, saranno stabilite la scuola e la classe alle quali gli alunni possono essere ammessi, tenuto conto della diversa durata dei corsi di studi.

Speciali corsi di recupero o di adattamento possono essere organizzati, a cura del Ministero della pubblica istruzione, al fine di armonizzare la preparazione degli alunni ed assicurare la prosecuzione degli studi secondo l'ordinamento della scuola di provenienza.

Possono essere istituite sessioni speciali di esami di riparazione, di idoneità o di integrazione riservate agli alunni che non abbiano potuto chiedere la partecipazione a detti esami per la sessione autunnale nelle scuole o negli istituti italiani all'estero.

L'esame consiste in un colloquio diretto ad accertare, attraverso una valutazione globale, l'idoneità del candidato a frequentare la classe per la quale l'esame stesso è sostenuto.

Potrà inoltre essere istituita una sessione speciale di esami di maturità riservata agli alunni che non abbiano potuto partecipare a detti esami nella sessione normale, nelle scuole o negli istituti italiani funzionanti all'estero. L'esame si svolgerà secondo le norme in vigore per lo svolgimento degli esami di maturità.

I candidati di cui al terzo e quarto comma del presente articolo sono, a domanda, ammessi alla frequenza della classe subordinatamente all'esito favorevole dell'esame-colloquio.

Art. 31.*Assistenza scolastica*

Gli studenti degli istituti statali di istruzione secondaria di secondo grado ed artistica e delle università statali o abilitati a rilasciare titoli legalmente riconosciuti, in possesso della qualifica di profugo e dell'attestazione che versano in stato di bisogno accertato ai sensi dell'articolo 9, sono esonerati dal pagamento delle tasse e dei contributi per il periodo di due anni scolastici, dalla data del rimpatrio.

Per agevolare la frequenza scolastica degli studenti iscritti alle scuole e agli istituti di istruzione secondaria ed artistica statali, o abilitati a rilasciare titoli di studio legalmente riconosciuti, gli interventi assistenziali previsti dalle norme vigenti saranno disposti anche in deroga ai requisiti soggettivi previsti dalle norme stesse.

I posti gratuiti e semigratuiti ordinari presso i convitti nazionali e gli educandati femminili dello Stato aventi sede nelle regioni a statuto speciale, di cui al numero 1 dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1972, n. 1119, nonché quelli gratuiti riservati di cui al numero 2, lettera d), dello stesso articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1972, n. 1119, che risultino non assegnati dopo l'espletamento dei relativi con-

corsi, sono attribuiti, anche in deroga alle norme vigenti, secondo le disposizioni che il Ministero degli affari esteri emanerà con apposita ordinanza, agli studenti delle scuole secondarie indicati nel primo comma.

Agli studenti universitari indicati nel precedente primo comma le opere universitarie aventi sede nelle regioni a statuto speciale concedono, a domanda, l'assegno di studio di cui alla legge 21 aprile 1969, n. 162, e successive modificazioni, per il primo anno dalla data del rimpatrio, anche in deroga ai requisiti soggettivi previsti dagli articoli 2 e 3 della medesima legge e successive modificazioni.

Art. 32.

Equipollenza dei titoli di studio

I profughi di cui all'articolo 1, in possesso di titoli finali di studio, possono ottenere anche l'equipollenza con i corrispondenti titoli finali di studio italiani. Coloro i quali siano in possesso di titoli di studio intermedi possono ottenere anche l'equipollenza coi titoli finali italiani di grado immediatamente inferiore.

Il provvedimento, con cui viene riconosciuta l'equipollenza, è emanato dal provveditore agli studi della provincia nella quale gli interessati hanno stabilito o intendono stabilire la loro residenza. Le modalità, le condizioni e i presupposti per l'emanazione del suddetto provvedimento sono stabilite con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Ministro degli affari esteri.

Le disposizioni contenute nel presente articolo nulla innovano alla vigente disciplina in materia di prosecuzione degli studi presso le scuole italiane statali, parificate o legalmente riconosciute, di cui all'articolo 14 del regio decreto 4 maggio 1925, n. 653.

Art. 33.

Dispensa dalla ferma di leva

I profughi di cui all'articolo 1, che siano soggetti agli obblighi del servizio militare, possono, a domanda, essere dispensati, in tempo di pace, dal compiere la ferma di leva.

La relativa richiesta in carta semplice, corredata dall'attestazione della qualifica di profugo rilasciata dal prefetto, dovrà essere presentata agli uffici di leva, per gli iscritti nelle liste di leva non ancora arruolati, o ai distretti militari competenti per territorio, per gli arruolati dispensati dal presentarsi alle armi quali regolarmente residenti all'estero, che rimpatriano prima del compimento del ventottesimo anno di età.

Art. 34.

Assegnazione di alloggi

La regione territorialmente competente riserva a favore di profughi di cui all'articolo 1 della presente legge un'aliquota di alloggi compresi nei programmi d'intervento in materia di edilizia economica e popolare non inferiore al 15 per cento. A tale fine è applicabile la deroga di cui al primo comma dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035.

All'uopo, è ammessa la presentazione delle domande di cui all'articolo 4 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 1035, per un quinquennio dalla data del rimpatrio, o dalla data di entrata in vigore della presente legge, prescindendo dall'obbligo della residenza di cui all'articolo 2, lettera b), dello stesso decreto.

La collocazione nelle previste graduatorie avverrà secondo le modalità indicate nel penultimo e nell'ultimo comma dell'articolo 9 dell'anzidetto decreto.

Gli alloggi ancora in fase di costruzione alla data di entrata in vigore della presente legge da parte dell'Ente nazionale per lavoratori rimpatriati e profughi o la cui costruzione dovesse iniziare dopo tale data da parte dello stesso ente, verranno assegnati integralmente ai profughi ed ai lavoratori italiani all'estero che rientrano in patria.

Fino a quando non sia diversamente stabilito in attuazione degli articoli 93 e 95 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, i concorsi per l'assegnazione ai profughi dell'aliquota di alloggi di cui al primo comma del presente articolo e di quelli realizzati esclusivamente per essi, sono banditi ai sensi dell'articolo 3, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035, dagli istituti autonomi per le case popolari competenti per territorio.

Gli alloggi vengono assegnati ai profughi dai comuni ai sensi dell'articolo 95 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, sentiti i rappresentanti delle organizzazioni di profughi presenti nella regione e designati dal prefetto della provincia interessata sulla base delle indicazioni della regione stessa.

Il sesto comma dell'articolo 5 della legge 14 ottobre 1960, n. 1219, è abrogato.

Il numero 8) dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035, è sostituito dal seguente:

« 8) richiedenti grandi invalidi civili e militari o profughi rimpatriati da non oltre un quinquennio e che non svolgono alcuna attività lavorativa: punti 2 ».

Art. 35.

Riscatti

I profughi che, alla data di entrata in vigore della presente legge, risultino titolari di contratti di locazione semplice di alloggi già di proprietà dell'Ente nazionale per lavoratori rimpatriati e profughi (ex Opera nazionale profughi giuliani e dalmati) o dello Stato, amministrati dallo stesso ente ai sensi dell'articolo 6 della legge 14 ottobre 1960, n. 1219, possono richiedere il riscatto in proprietà dell'alloggio locato o la trasformazione da locazione semplice a contratto con patto di futura vendita.

Tale facoltà può essere esercitata entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 36.

Rilascio delle attestazioni delle autorità consolari

Le attestazioni previste dalla presente legge ai fini del riconoscimento della qualifica di profugo, nonché le certificazioni dell'esercizio dell'attività professionale svolta nei Paesi di provenienza da parte dei profughi sono rilasciate dalle competenti autorità consolari, fatta salva la facoltà del Ministero degli affari esteri di integrarle, ove necessario.

Art. 37.

Decorrenza dei termini

I profughi di cui all'articolo 1 che siano rimpatriati prima della data di entrata in vigore della presente legge possono chiedere i benefici della stessa, esclusi

quelli di prima necessità di cui all'articolo 10, presentando domanda entro un anno dalla anzidetta data o entro il maggior termine previsto dalle singole disposizioni sopra indicate.

Art. 38.

Abrogazione di norme

Ogni disposizione di legge in contrasto o comunque incompatibile con le norme della presente legge è abrogata.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Ventimiglia, addì 26 dicembre 1981

PERTINI

SPADOLINI — ROGNONI —
COLOMBO — DARIDA —
FORMICA — ANDREATTA —
BODRATO — NICOLAZZI —
BARTOLOMEI — BALSAMO
BARTOLOMEI — BALZAMO
— MARCORÀ — ALTISSIMO

Visto, il Guardasigilli: DARIDA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

26 ottobre 1981, n. 764.

Modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile 1956, n. 461, concernente regolamento per le spese in economia delle capitanerie di porto.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile 1956, n. 461, che ha approvato il regolamento per le spese in economia delle capitanerie di porto;

Ritenuta la necessità di elevare i limiti di somma comunque indicati nel regolamento suddetto;

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro della marina mercantile, di concerto con il Ministro del tesoro;

Decreta:

Articolo unico

I limiti di spesa entro i quali le capitanerie di porto possono provvedere in economia, ai sensi dell'apposito regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile 1956, n. 461, sono elevati nella misura di dieci volte.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 ottobre 1981

PERTINI

SPADOLINI — MANNINO —
ANDREATTA

Visto, il Guardasigilli: DARIDA

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 dicembre 1981

Atti di Governo, registro n. 37, foglio n. 19

DECRETI MINISTERIALI

**MINISTERO
DEL COMMERCIO CON L'ESTERO**

DECRETO 22 dicembre 1981.

Moduli di denunce e benessere bancari.

IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto ministeriale 17 settembre 1981, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 301 del 2 novembre 1981, concernente « Valore delle importazioni e delle esportazioni non soggette a formalità valutarie e denunce e benessere all'importazione e all'esportazione »;

Ritenuta l'opportunità di consentire in via transitoria l'utilizzo, in alternativa ai moduli di denunce e benessere bancari 1 e 2 allegati al citato decreto 17 settembre 1981, dei moduli A Import e A Esport allegati al decreto ministeriale 29 luglio 1977, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 217 del 10 agosto 1977, al fine di permettere agli istituti bancari di smaltire le scorte giacenti di detti moduli;

Decreta:

Ferma restando ogni altra disposizione di cui al decreto ministeriale 17 settembre 1981, citato in premessa, è consentito, limitatamente al periodo 1° gennaio 1982-31 marzo 1982, l'utilizzo dei moduli di denunce e benessere bancari A Import e A Esport allegati al decreto ministeriale 29 luglio 1977, in alternativa ai moduli 1 e 2 allegati al più volte richiamato decreto 17 settembre 1981.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entrerà in vigore il 1° gennaio 1982.

Roma, addì 22 dicembre 1981

Il Ministro del commercio con l'estero

CAPRIA

Il Ministro delle finanze

FORMICA

(7360)

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 9 dicembre 1981.

Autorizzazione all'ospedale S. Maria del Prato di Feltre all'espletamento delle attività di prelievo e trapianto di cornea da cadavere a scopo terapeutico.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ'

Vista la istanza presentata dal presidente dell'ospedale S. Maria del Prato di Feltre in data 31 agosto 1979 intesa ad ottenere l'autorizzazione ad effettuare le operazioni di prelievo e trapianto della cornea da cadavere a scopo terapeutico;

Vista la relazione sugli accertamenti tecnici effettuati dall'Istituto superiore di sanità in data 11 giugno 1981;

Sentito il parere favorevole espresso dalla sezione III del Consiglio superiore di sanità in data 7 ottobre 1981;

Considerato che, in base agli accertamenti effettuati ed al parere formulato dal Consiglio superiore di sanità, nulla osta alla concessione della richiesta di autorizzazione al prelievo e trapianto di cornea da cadavere a scopo terapeutico;

Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409 che approva il regolamento di esecuzione della sopra nominata legge;

Decreta:

Art. 1.

L'ospedale di S. Maria del Prato di Feltre è autorizzato alle attività di:

a) prelievo di cornea da cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

b) trapianto di cornea da cadavere prelevata in Italia o importata gratuitamente dall'estero.

Art. 2.

Le operazioni di cui ai punti a) e b) dell'art. 1 del presente decreto debbono essere eseguite presso la divisione oculistica dell'ospedale S. Maria del Prato di Feltre dai seguenti sanitari per le operazioni di prelievo e trapianto di cornea:

De Marco dott. Mario, primario della divisione oculistica;

Marmo dott. Domenico, aiuto oculista di ruolo;

Sideromenou dott.ssa Chryssoula, assistente oculista di ruolo.

Art. 3.

Il presente decreto ha la validità di cinque anni a decorrere dalla sua data e può essere revocato in qualsiasi momento qualora vengano a mancare in tutto o in parte i presupposti che ne hanno consentito il rilascio.

Art. 4.

All'atto della scadenza della validità, ove non venga tempestivamente rinnovata l'autorizzazione, cessa automaticamente ogni attività di prelievo e trapianto di cornea da cadavere a scopo terapeutico.

Art. 5.

Il presidente dell'unità sanitaria locale n. 4 della regione Veneto, nel cui territorio si trova l'ospedale S. Maria del Prato di Feltre, è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 dicembre 1981

Il Ministro: ALTISSIMO

(7316)

DECRETO 9 dicembre 1981.

Autorizzazione all'ospedale Vittorio Emanuele III di Gorizia all'espletamento delle attività di prelievo e trapianto di cornea a scopo terapeutico.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Vista l'istanza presentata dal presidente dell'ospedale Vittorio Emanuele III di Gorizia in data 16 giugno 1980, intesa ad ottenere l'autorizzazione a effettuare le operazioni di prelievo e trapianto di cornea da cadavere a scopo terapeutico;

Vista la relazione sugli accertamenti tecnici effettuati dall'Istituto superiore di sanità in data 10 giugno 1981;

Sentito il parere favorevole espresso dalla sezione III del Consiglio superiore di sanità in data 7 ottobre 1981;

Considerato che, in base agli accertamenti effettuati ed al parere formulato dal Consiglio superiore di sanità, nulla osta alla concessione della richiesta autorizzazione al prelievo e trapianto di cornea da cadavere a scopo terapeutico;

Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409, che approva il regolamento di esecuzione della sopra citata legge;

Decreta:

Art. 1.

L'ospedale Vittorio Emanuele III di Gorizia è autorizzato alle attività di:

a) prelievo di cornea da cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

b) trapianto di cornea da cadavere prelevata in Italia o importata gratuitamente dall'estero.

Art. 2.

Le operazioni di cui ai punti a) e b) dell'art. 1 del presente decreto debbono essere eseguite presso la sala operatoria della direzione oculistica dell'ospedale Vittorio Emanuele III di Gorizia dai seguenti sanitari per le operazioni di prelievo e trapianto di cornea:

Belmonte prof. Michele, primario della divisione oculistica dell'ospedale Vittorio Emanuele III di Gorizia;

Grusovin dott. Paolo, aiuto della divisione oculistica dell'ospedale Vittorio Emanuele III di Gorizia.

Art. 3.

Il presente decreto ha la validità di cinque anni a decorrere dalla sua data e può essere revocato in qualsiasi momento qualora vengano a mancare in tutto o in parte i presupposti che ne hanno consentito il rilascio.

Art. 4.

All'atto della scadenza della validità, ove non venga tempestivamente rinnovata l'autorizzazione, cessa automaticamente ogni attività di prelievo e trapianto di cornea da cadavere a scopo terapeutico.

Art. 5.

Il presidente della unità sanitaria locale n. 2 della regione Friuli-Venezia Giulia, nel cui territorio si trova l'ospedale Vittorio Emanuele III di Gorizia, è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 dicembre 1981

Il Ministro: ALTISSIMO

(7318)

DECRETO 9 dicembre 1981.

Autorizzazione all'ospedale S. Maria degli angeli di Pordenone all'espletamento dell'attività di solo prelievo di rene da cadavere a scopo di trapianto terapeutico.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Vista la istanza presentata dal presidente dell'ospedale S. Maria degli angeli di Pordenone in data 16 ottobre 1979, intesa ad ottenere l'autorizzazione a effettuare le operazioni di solo prelievo di rene da cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Vista la relazione sugli accertamenti tecnici effettuati dall'Istituto superiore di sanità in data 11 giugno 1981;

Sentito il parere favorevole espresso dalla sezione III del Consiglio superiore di sanità in data 7 ottobre 1981;

Considerato che, in base agli accertamenti effettuati ed al parere formulato dal Consiglio superiore di sanità, nulla osta alla concessione della richiesta autorizzazione al prelievo di rene da cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409, che approva il regolamento di esecuzione della sopra nominata legge;

Decreta:

Art. 1.

L'ospedale S. Maria degli angeli di Pordenone è autorizzato alle attività di prelievo di rene da cadavere a scopo di trapianto terapeutico.

Art. 2.

Le operazioni di cui all'art. 1 del presente decreto debbono essere eseguite presso le sale operatorie della prima divisione dell'ospedale S. Maria degli angeli di Pordenone e già in convenzione, dall'équipe chirurgica della III divisione di chirurgia generale degli ospedali riuniti di Verona, autorizzata con decreto ministeriale 900.5.T.O.21100.74.91. del 5 settembre 1977.

Art. 3.

Il presente decreto ha la validità di cinque anni a decorrere dalla sua data e può essere revocato in qualsiasi momento qualora vengano a mancare in tutto o in parte i presupposti che ne hanno consentito il rilascio.

Art. 4.

All'atto della scadenza della validità ove non venga tempestivamente rinnovata l'autorizzazione, cessa automaticamente ogni attività di prelievo di rene da cadavere a scopo di trapianto terapeutico.

Art. 5.

Il presidente della unità sanitaria locale n. 11 della regione Friuli-Venezia Giulia, nel cui territorio si trova l'ospedale S. Maria degli angeli di Pordenone, è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 dicembre 1981

Il Ministro: ALTISSIMO

(7317)

DECRETO 9 dicembre 1981.

Autorizzazione all'ospedale S. Camillo De Lellis di Roma all'espletamento delle attività di prelievo e trapianto di cornea da cadavere a scopo terapeutico.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Vista la istanza presentata dal presidente della unità sanitaria locale RM/16 del Lazio per l'ospedale S. Camillo De Lellis di Roma in data 26 maggio 1981, intesa ad ottenere l'autorizzazione ad effettuare le operazioni di prelievo e trapianto di cornea da cadavere a scopo terapeutico;

Vista la relazione sugli accertamenti tecnici effettuati dall'Istituto superiore di sanità in data 17 luglio 1981;

Sentito il parere favorevole espresso dalla sezione III del Consiglio superiore di sanità in data 7 ottobre 1981;

Considerato che, in base agli accertamenti effettuati ed al parere formulato dal Consiglio superiore di sanità, nulla osta alla concessione della richiesta autorizzazione alle attività di prelievo e trapianto di cornea da cadavere a scopo terapeutico;

Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409, che approva il regolamento di esecuzione della sopra nominata legge;

Decreta:

Art. 1.

L'ospedale S. Camillo De Lellis di Roma è autorizzato alle attività di:

a) prelievo di cornea da cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

b) trapianto di cornea da cadavere prelevata in Italia o importata dall'estero.

Art. 2.

Le operazioni di cui ai punti a) e b), dell'art. 1 del presente decreto debbono essere eseguite presso la sala operatoria della divisione oculistica dell'ospedale S. Camillo De Lellis di Roma dai seguenti sanitari per le operazioni di prelievo e trapianto di cornea:

Falcinelli prof. Giancarlo, primario oculista dell'ospedale S. Camillo De Lellis;

Mastropietro dott. Mario, aiuto oculista di ruolo dell'ospedale S. Camillo De Lellis;

Barogi dott. Gregorio, aiuto oculista di ruolo dell'ospedale S. Camillo De Lellis;

Barrea dott. Ennio, aiuto oculista di ruolo dell'ospedale S. Camillo De Lellis;

Faggiani dott. Icilio, aiuto oculista di ruolo dell'ospedale S. Camillo De Lellis;

De Feo dott. Gennaro, assistente oculista di ruolo dell'ospedale S. Camillo De Lellis;

Petitti dott. Vincenzo, assistente oculista di ruolo dell'ospedale S. Camillo De Lellis;

De Ros dott. Gabriele, assistente oculista incaricato dell'ospedale S. Camillo De Lellis;

Caselli dott. Maurizio, assistente oculista di ruolo dell'ospedale S. Camillo De Lellis.

Art. 3.

Il presente decreto ha la validità di cinque anni a decorrere dalla sua data e può essere revocato in qualsiasi momento qualora vengano a mancare in tutto o in parte i presupposti che ne hanno consentito il rilascio.

Art. 4.

All'atto della scadenza della validità, ove non venga tempestivamente rinnovata l'autorizzazione, cessa automaticamente ogni attività di prelievo e trapianto di cornea da cadavere a scopo terapeutico.

Art. 5.

L'unità sanitaria locale RM/16 della regione Lazio, nel cui territorio si trova l'ospedale S. Camillo De Lellis di Roma, è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 dicembre 1981

Il Ministro: ALTISSIMO

(7319)

DECRETO 9 dicembre 1981.

Autorizzazione all'ospedale civile di Trento del comprensorio unità sanitaria locale «Valle dell'Adige» all'espletamento delle attività di prelievo e trapianto di cornea da cadavere a scopo terapeutico.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Vista la istanza presentata dal presidente dell'ospedale civile di Trento in data 18 febbraio 1977, intesa ad ottenere l'autorizzazione ad effettuare le operazioni di prelievo e trapianto di cornea da cadavere a scopo terapeutico;

Vista la relazione sugli accertamenti tecnici effettuati dall'Istituto superiore di sanità in data 11 giugno 1981;

Sentito il parere favorevole espresso dalla sezione III del Consiglio superiore di sanità in data 7 ottobre 1981;

Considerato che in base agli accertamenti effettuati ed al parere espresso formulato dal Consiglio superiore di sanità, nulla osta alla concessione della richiesta autorizzazione all'attività di prelievo e trapianto di cornea da cadavere a scopo terapeutico;

Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409, che approva il regolamento di esecuzione della sopra citata legge;

Decreta:

Art. 1.

L'ospedale civile di Trento è autorizzato alle attività di:

a) prelievo di cornea da cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

b) trapianto di cornea da cadavere prelevata in Italia o importata gratuitamente dall'estero.

Art. 2.

Le operazioni di cui ai punti a) e b) dell'art. 1 del presente decreto debbono essere eseguite presso la sala operatoria della divisione oculistica dell'ospedale civile di Trento dai seguenti sanitari per le operazioni di prelievo e trapianto di cornea:

Peterlana dott. Aldo, primario oculista di ruolo presso l'ospedale civile di Trento;

Lumia dott. Ignazio, aiuto oculista di ruolo presso l'ospedale civile di Trento;

Deconcini dott. Mauro, assistente di ruolo presso l'ospedale civile di Trento;

Nicasi dott. Lorenzo, assistente di ruolo presso l'ospedale civile di Trento.

Art. 3.

Il presente decreto ha la validità di cinque anni a decorrere dalla sua data e può essere revocato in qualsiasi momento qualora vengano a mancare in tutto o in parte i presupposti che ne hanno autorizzato il rilascio.

Art. 4.

All'atto della scadenza della validità, ove non venga tempestivamente rinnovata l'autorizzazione, cessa automaticamente ogni attività di prelievo e trapianto di cornea da cadavere a scopo terapeutico.

Art. 5.

Il presidente dell'unità sanitaria locale del comprensorio «Valle dell'Adige», nel cui territorio si trova l'ospedale civile di Trento, è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 dicembre 1981

Il Ministro: ALTISSIMO

(7336)

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 22 dicembre 1981.

Emissione di buoni del Tesoro poliennali 18 % - di scadenza 1° gennaio 1984, per il rinnovo dei titoli nominativi dei buoni del Tesoro poliennali 12 % - di scadenza 1° gennaio 1982.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visti gli articoli 34 e 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, concernenti, rispettivamente, l'elevazione a lire centomila del taglio minimo dei titoli di debito pubblico e la facoltà del Ministro del tesoro di effettuare, nell'anno 1981, operazioni di indebitamento nella forma, tra l'altro, di buoni poliennali del Tesoro con scadenza non superiore a nove anni, con la osservanza delle norme di cui alla legge 27 dicembre 1953, n. 941 e, in quanto applicabili, di quelle di cui alla legge 23 febbraio 1958, n. 84, da utilizzare anche per l'eventuale rinnovo di buoni del Tesoro poliennali 12% di scadenza 1° gennaio 1982;

Ritenuta l'opportunità di provvedere al rinnovo dei soli titoli nominativi dei buoni del Tesoro poliennali 12 %, 1° gennaio 1982, in altri di scadenza 1° gennaio 1984, adeguandone il relativo rendimento alle attuali condizioni di mercato;

Considerato, infatti, che l'eventuale rimborso dei titoli nominativi dei predetti buoni del Tesoro poliennali in altri titoli di debito pubblico non potrebbe dall'amministrazione essere curato se non previa presentazione, da parte dei singoli aventi diritto, di tutta la documentazione occorrente per gli atti di alienazione con conseguenti notevoli oneri per gli stessi aventi diritto;

Considerato altresì che nel caso di rimborso con reinvestimento del relativo capitale dei predetti buoni nominativi gli aventi diritto subirebbero una sicura perdita di interessi per il periodo dal 1° gennaio 1982 fino al giorno dell'acquisto, a cura dell'amministrazione, di nuovi titoli di debito pubblico al portatore da tramutare quindi al nome;

Ritenuto pertanto di dare facoltà ai possessori di titoli nominativi dei buoni del Tesoro poliennali 12 %, di scadenza 1° gennaio 1982, di chiederne il rinnovo qualora non intendano domandare, con l'osservanza delle norme in vigore, il rimborso del capitale di essi;

Ritenuto che, pur essendo l'ammontare nominale complessivo dei predetti buoni nominativi 12 %, 1° gennaio 1982 non superiore a lire 44 miliardi, è necessario provvedere all'emissione di lire 50 miliardi nominali di nuovi buoni per far fronte agli oneri e spese connessi, a norma dell'art. 4 della legge 27 dicembre 1953, n. 941;

D'intesa con il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, giusta nota n. DG/CO/2/3/001885 del 22 dicembre 1981;

Decreta:

Art. 1.

E' disposta l'emissione di buoni del Tesoro poliennali di scadenza 1° gennaio 1984, per un importo, in valore nominale, di lire 50 miliardi, ripartiti in cinque serie di 10 miliardi ciascuna.

L'interesse annuo del 18 % è pagabile in due semestralità posticipate al 1° luglio e al 1° gennaio di ogni anno di durata dei buoni.

Il prezzo di emissione è stabilito in L. 99,50 per ogni cento lire di capitale nominale dei nuovi buoni.

L'emissione è destinata, per quanto occorra, al rinnovo dei soli titoli nominativi dei buoni del Tesoro poliennali 12 %, di scadenza 1° gennaio 1982, nonché per la rimanenza a sottoscrizione in contanti da parte della Banca d'Italia.

In relazione al precedente comma, i possessori dei predetti titoli nominativi hanno facoltà di chiederne il rinnovo, con le modalità indicate negli articoli successivi, qualora non intendano provvedere alla riscossione di essi.

Art. 2.

I buoni del Tesoro poliennali 18 %, 1° gennaio 1984, e i relativi interessi sono esenti:

- a) da ogni imposta diretta reale, presente e futura;
- b) dalle imposte sulle successioni;

c) dall'imposta sui trasferimenti a titolo gratuito per atti tra vivi e per la costituzione del fondo patrimoniale.

Ai fini di cui al precedente articolo i titoli sono esenti dall'obbligo di denuncia e non possono costituire oggetto di accertamenti di ufficio; anche se denunciati, essi non concorrono alla determinazione delle aliquote delle imposte di cui alle lettere b) e c).

Si applicano altresì le esenzioni previste dall'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.

Art. 3.

I buoni del Tesoro poliennali 18 % di scadenza 1° gennaio 1984, ai quali si applicano le disposizioni del testo unico delle leggi sul debito pubblico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, e successive modificazioni, sono iscritti nel gran libro del debito pubblico con decorrenza dal 1° gennaio 1982 e su di essi sono consentite, con l'osservanza delle norme in vigore, tutte le operazioni ammesse sui titoli di debito pubblico.

Art. 4.

Il rinnovo dei titoli nominativi dei buoni del Tesoro poliennali 12 %, di scadenza 1° gennaio 1982, si effettua, con l'osservanza dell'art. 34 della legge 30 marzo 1981, n. 119, per pari capitale nominale, con decorrenza, ad ogni effetto, dal 1° gennaio 1982; all'atto del rinnovo sarà corrisposto all'esibitore dei buoni nominativi da rinnovare l'importo di L. 0,50 per ogni cento lire di capitale nominale rinnovato, pari alla differenza tra il capitale nominale stesso e il prezzo di emissione dei nuovi buoni.

Le operazioni di rinnovo avranno inizio il 4 gennaio 1982 e termineranno il giorno 29 dello stesso mese.

Art. 5.

L'esecuzione delle operazioni di rinnovo e di sottoscrizione è affidata esclusivamente alla Banca d'Italia.

I rapporti conseguenti alle operazioni suindicate saranno regolati mediante apposita convenzione da stipulare tra il Ministero del tesoro e la Banca d'Italia.

A rimborso delle spese sostenute ed a compenso del servizio reso sarà corrisposta alla Banca d'Italia, sull'intero ammontare nominale dell'emissione di cui al presente decreto, una provvigione di collocamento del-

l'uno per cento contro rilascio di apposita ricevuta all'atto del versamento alle sezioni di tesoreria del contante o dei buoni nominativi presentati per il rinnovo.

L'ammontare della provvigione verrà scritturato dalle sezioni di tesoreria tra i « pagamenti da regolare ».

Art. 6.

Il versamento relativo alla sottoscrizione in contanti sarà effettuato dalla Banca d'Italia alla sezione di tesoreria provinciale di Roma: entro il 15 gennaio 1982, per il controvalore di nominali L. 6.675.700.000 di nuovi buoni, unitamente al rateo di interesse dovuto allo Stato in ragione del 18 % annuo, per il periodo dal 1° gennaio 1982 al giorno del versamento con bonifico di cinque giorni; entro il 5 marzo 1982, per il controvalore della quota nominale corrispondente all'importo dei titoli nominativi dei buoni del Tesoro poliennali 12 % - 1° gennaio 1982 non rinnovati, unitamente al rateo di interesse dovuto allo Stato, in ragione del 18 % annuo per il periodo dal 1° gennaio 1982 al giorno del versamento con bonifico di cinque giorni.

La sezione di tesoreria provinciale di Roma rilascerà per detti versamenti apposite ricevute da valere per il ritiro dei nuovi titoli.

Art. 7.

Le richieste di rinnovo di buoni del Tesoro poliennali 12 %, di scadenza 1° gennaio 1982, nominativi, dovranno essere compilate su apposite distinte descrittive dei buoni ad esse uniti e presentate soltanto presso le filiali della Banca d'Italia.

Le richieste di rinnovo possono essere firmate e presentate anche da qualsiasi esibitore dei titoli nominativi da rinnovare. L'importo di L. 0,50 per ogni cento lire di capitale nominale rinnovato di cui all'art. 4, primo comma, sarà corrisposto all'esibitore dei predetti buoni nominativi. La Banca d'Italia rilascerà apposite ricevute per il capitale nominale dei nuovi buoni.

In considerazione del disposto dell'art. 34 della legge 30 marzo 1981, n. 119, citato nelle premesse, in forza del quale i titoli di debito pubblico possono essere dell'importo di lire centomila nominali o di un multiplo di tale cifra, qualora il capitale nominale dei titoli nominativi esibiti non sia pari a lire centomila o a un multiplo di tale cifra, per ottenerne il rinnovo è necessario che l'esibitore versi contestualmente in contanti la differenza — al prezzo di emissione — occorrente per consentire il rilascio di un titolo nominativo di importo arrotondato alle nominali lire centomila superiori; in tale ipotesi non sono dovuti die-timi di interesse a favore dello Stato.

La consegna dei nuovi buoni nominativi sarà disposta dalla Direzione generale del debito pubblico a favore delle filiali della Banca d'Italia, tramite le competenti sezioni di tesoreria, per la successiva consegna agli interessati, previo ritiro delle ricevute rilasciate.

I possessori dei buoni del Tesoro poliennali 12 %, di scadenza 1° gennaio 1982, nominativi, che non intendano avvalersi della facoltà di chiederne il rinnovo con le modalità indicate nel presente articolo, dovranno chiederne il rimborso, semplice o con reinvestimento del relativo capitale, alla Direzione generale del debito

pubblico per il tramite delle direzioni provinciali del tesoro, nei termini e con le modalità previste dalle vigenti disposizioni in materia di debito pubblico.

Art. 8.

La consegna alle sezioni di tesoreria provinciale dei citati titoli nominativi dei buoni del Tesoro poliennali 12 % - 1° gennaio 1982, rinnovati, sarà effettuata dalle filiali della Banca d'Italia che verseranno altresì alle sezioni di tesoreria le somme di cui all'art. 7 raccolte per consentire il rilascio di titoli di importo arrotondato alle nominali lire centomila superiori.

Le sezioni di tesoreria provinciale, accettati i buoni e le somme di cui al comma precedente, rilasceranno alle filiali della Banca d'Italia apposite ricevute, contenenti le indicazioni del quantitativo e del capitale nominale dei nuovi titoli nominativi.

Art. 9.

Sono trasferiti ai nuovi buoni senza che occorra al riguardo alcuna autorizzazione o formalità, l'intestazione ed i vincoli dei buoni del Tesoro poliennali 12 % - 1° gennaio 1982, indicati negli articoli precedenti, versati per il rinnovo. Tutte le garanzie costituite con buoni, dei quali sia stato effettuato il versamento per il rinnovo, conservano la loro piena efficacia rispetto ai nuovi titoli.

Art. 10.

I buoni del Tesoro poliennali 18 % di scadenza 1° gennaio 1984, sono costituiti da titoli al portatore nei tagli da L. 100.000, 500.000, 1.000.000, 5.000.000, 10.000.000 e 50.000.000 di capitale nominale e da titoli nominativi che possono rappresentare il capitale nominale di uno o più buoni al portatore, anche di serie differenti, sino all'importo di 10 miliardi di lire.

I buoni al portatore, per ciascuna serie, hanno numerazione progressiva.

I buoni nominativi hanno numerazione progressiva propria e recano l'indicazione del capitale nominale che rappresentano per ciascuna serie.

Le cedole dei buoni del Tesoro poliennali 18 % - 1° gennaio 1984, al portatore, sono accettate in pagamento delle imposte dirette dovute allo Stato in qualsiasi periodo del semestre precedente la scadenza di esse.

I segni caratteristici dei buoni al portatore e nominativi saranno stabiliti con successivi decreti.

Art. 11.

La Banca d'Italia indicherà alla Direzione generale del debito pubblico entro il 26 marzo 1982 i quantitativi per taglio dei nuovi buoni al portatore sottoscritti da spedire alle singole sezioni di tesoreria provinciale per la successiva consegna alle filiali della Banca stessa.

La consegna dei nuovi buoni al portatore avrà inizio dalla data che sarà resa nota mediante avviso da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 12.

I buoni nominativi potranno, su domanda degli aventi diritto, essere divisi in altri titoli nominativi; se non siano gravati da vincoli differenti, potranno essere riuniti al nome della medesima persona o del medesimo ente.

Sui nuovi buoni al portatore è ammessa la riunione, a semplice richiesta dell'esibitore, dei titoli appartenenti alla medesima serie; è parimenti ammessa la divisione in titoli di taglio inferiore.

Art. 13.

Tutti gli atti e i documenti comunque riguardanti le operazioni di cui al presente decreto, nonché i conti e la corrispondenza della Banca d'Italia, sono esenti da imposte di registro e di bollo e da tasse sulle concessioni governative.

Ogni forma di pubblicità per l'emissione dei nuovi titoli è esente da imposta di bollo, dall'imposta comunale sulla pubblicità e da diritti spettanti agli enti locali.

Il corrispettivo per le spedizioni postali dei nuovi titoli alle sezioni di tesoreria provinciale e di quelli consegnati per il rinnovo sarà, per quanto dovuto, regolato dal Ministero del tesoro ai sensi della legge 25 aprile 1961, n. 355 e del decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 1972, n. 171.

Saranno osservate in ogni caso le particolari disposizioni vigenti in materia di spedizione, ricevimento, ricognizione ed assunzione in carico delle scorte dei titoli di debito pubblico e dei pieghi valori.

Art. 14.

I titoli nominativi dei buoni del Tesoro poliennali 12 %, di scadenza 1° gennaio 1982, presentati per il rinnovo, unitamente agli elenchi riassuntivi, saranno compresi in apposite contabilità dalle sezioni di tesoreria provinciale.

Separata contabilità sarà resa per i versamenti in contanti di cui al precedente art. 6.

Le contabilità di cui sopra saranno rese in base alle istruzioni da emanare dalle competenti direzioni generali del Ministero del tesoro.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 dicembre 1981

Il Ministro: ANDREATTA

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 dicembre 1981
Registro n. 29 Tesoro, foglio n. 348

(7337)

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 4 novembre 1981.

Assegnazione alla regione Umbria della somma di lire 1.940.672.826, ai sensi della legge 5 agosto 1975, n. 412 (secondo programma, anno 1980).

IL MINISTRO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 9 della legge n. 281/70, che istituisce il fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo;

Visto l'art. 2 della legge n. 356/76, contenente nuove disposizioni per la finanza regionale;

Vista la legge 5 agosto 1975, n. 412, contenente norme sull'edilizia scolastica e sul relativo piano finanziario d'intervento;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica numero 616/77, emanato in attuazione della delega, di cui all'art. 1 della legge n. 382/75;

Vista la legge 23 aprile 1981, n. 164, che approva il bilancio di previsione dello Stato per il 1981 ed il bilancio pluriennale 1981-83;

Visto l'art. 53 della legge n. 149/80, che approva il bilancio di previsione dello Stato per il 1980 ed il bilancio pluriennale 1980-82, il quale dispone che le erogazioni, di cui all'art. 6, quinto comma, della legge n. 412/75, sono disposte sulla base di semplici dichiarazioni degli assessori regionali interessati;

Visto il decreto interministeriale della pubblica istruzione e dei lavori pubblici, in data 22 luglio 1977, con il quale viene approvato il piano di riparto, fra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, dei fondi per il secondo programma triennale di edilizia scolastica 1978-80;

Visto il proprio decreto, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici e con il Ministro della pubblica istruzione, del 21 aprile 1979, registrato alla Corte dei conti il 25 luglio 1979, registro n. 1 Bilancio, foglio n. 281, con il quale sono stati attribuiti alla regione Umbria i fondi relativi al secondo programma triennale 1978-80;

Visto il proprio decreto del 4 aprile 1980, registrato alla Corte dei conti il 26 aprile 1980, registro n. 1 Bilancio, foglio n. 174, con il quale è stata assegnata, fra l'altro, alla regione Umbria la somma di L. 178.167.000, quale anticipo del 5%, relativamente al 1980, secondo programma triennale;

Vista la dichiarazione n. 10748, resa in data 25 agosto 1981 dall'assessore competente della regione Umbria, con la quale si chiede la somministrazione dell'importo di L. 1.940.672.826, a valere sui fondi relativi all'anno 1980;

Considerato che tale richiesta trova copertura nei fondi ancora disponibili, a favore della regione Umbria, relativamente all'anno 1980;

Ritenuta l'urgenza di provvedere;

Decreta:

Art. 1.

La somma di L. 1.940.672.826 è assegnata alla regione Umbria per le finalità espone in premessa.

Art. 2.

La spesa relativa grava sul cap. 7081 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica, per il 1981, in conto residui di stanziamento 1980.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 novembre 1981

Il Ministro: LA MALFA

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 novembre 1981
Registro n. 2 Bilancio, foglio n. 43

(7222)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti Il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 15 dicembre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Aerochimie di Colferro (Roma), è prolungata al 12 ottobre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere a) e b), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 16 dicembre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Aerochimie di Colferro (Roma) è prolungata al 10 gennaio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere a) e b), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 16 dicembre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Interfan, in liquidazione, con stabilimento in Napoli, è prolungata al 21 marzo 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere a) e b), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 16 dicembre 1981 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Snia Viscosa, stabilimento di Colferro (Roma), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 3 maggio 1981 al 1° novembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere a) e b), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 17 dicembre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Snia Viscosa, stabilimento di Padova, è prolungata al 31 maggio 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere a) e b), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 18 dicembre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Snia Viscosa, stabilimento di Padova, è prolungata al 30 agosto 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere a) e b), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 dicembre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Snia Viscosa, stabilimento di Padova, è prolungata al 29 novembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere a) e b), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 dicembre 1981 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Redaelli - Industrie metallurgiche Dervio, con sede e stabilimento in Dervio (Como), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 6 aprile 1981 al 4 ottobre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere a) e b), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 dicembre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Redaelli - Industrie metallurgiche Dervio, con sede e stabilimento in Dervio (Como), è prolungata al 3 gennaio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere a) e b), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 dicembre 1981 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ceretti & Tanfani, con sede e stabilimento in Milano, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° febbraio 1981 al 1° agosto 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere a) e b), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 dicembre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ceretti & Tanfani, con sede e stabilimento in Milano, è prolungata al 1° novembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere a) e b), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

(7322)

MINISTERO DELLE FINANZE

Sospensione della riscossione di imposte dirette erariali dovute dalla S.p.a. Italsider, in Genova

Con decreto ministeriale 5 dicembre 1981 la riscossione del carico tributario di L. 197.509.864 dovuto dalla S.p.a. Italsider è stata sospesa ai sensi del terzo comma dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, introdotto dall'art. 4 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, per un periodo di dodici mesi a decorrere dalla data del decreto stesso. L'intendenza di finanza di Genova nel provvedimento di esecuzione determinerà l'ammontare degli interessi ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 introdotto dal medesimo art. 4 della legge n. 46. L'esattore, in via cautelare, manterrà in vita gli atti esecutivi posti in essere sui beni mobili e strumentali della sopramenzionata società che dovrà, comunque, prestare idonea garanzia per l'ammontare del credito eventualmente non tutelato dai predetti atti esecutivi. La sospensione sarà revocata con successivo decreto ove vengano a cessare i presupposti in base ai quali è stata concessa o venga a manifestarsi fondato pericolo per la riscossione.

(7269)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 250

Corso dei cambi del 22 dicembre 1981 presso le sottolindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1211,550	1211,550	1211,40	1211,550	1211,50	1211,50	1211,450	1211,550	1211,550	1211,55
Dollaro canadese	1023,350	1023,350	1023 —	1023,350	1023,50	1023,35	1023,100	1023,350	1023,350	1023,35
Marco germanico	534,180	534,180	533,90	534,180	533,70	534,20	533,700	534,180	534,180	534,20
Fiorino olandese	486,330	486,330	486,75	486,330	486,20	486,30	486,050	486,330	486,330	486,35
Franco belga	31,705	31,705	31,63	31,705	31,68	31,70	31,710	31,705	31,705	31,70
Franco francese	210,470	210,470	210,50	210,470	210,73	210,45	210,560	210,470	210,470	210,45
Lira sterlina	2284,600	2284,600	2286 —	2284,600	2284,15	2284,60	2285 —	2284,600	2284,600	2284,60
Lira irlandese	1901 —	1901 —	1905 —	1901 —	1905,45	—	1900 —	1901 —	1901 —	—
Corona danese	164,150	164,150	164,25	164,150	163,90	164,10	164,200	164,150	164,150	164,15
Corona norvegese	207,520	207,520	207,50	207,520	207,50	207,50	207,510	207,520	207,520	207,50
Corona svedese	217,200	217,200	217,25	217,200	217,25	217,15	217,300	217,200	217,200	217,20
Franco svizzero	669 —	669 —	669,90	669 —	669,97	669 —	669,500	669 —	669 —	669 —
Scellino austriaco	76,075	76,075	76,10	76,075	76,14	76,05	76,145	76,075	76,075	76,10
Escudo portoghese	18,400	18,400	18,50	18,400	18,40	18,40	18,500	18,400	18,400	18,40
Peseta spagnola	12,448	12,448	12,43	12,448	12,41	12,45	12,420	12,448	12,448	12,44
Yen giapponese	5,520	5,520	5,52	5,520	5,523	5,55	5,516	5,520	5,520	5,55
E.C.U.	1304,990	1304,990	—	1304,990	—	—	1304,990	1304,990	1304,990	—

Media dei titoli del 22 dicembre 1981

Rendita 5 % 1935	36,650	Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 7-1980/82	99 —
Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	92,525	» » » » 1- 8-1980/82	98,525
» 5,50 % » » 1968-83	86,825	» » » » 1-10-1979/82	98,575
» 5,50 % » » 1969-84	83,850	» » » » 1-10-1980/82	98,550
» 6 % » » 1970-85	78,200	» » » » 1-12-1980/82	98,875
» 6 % » » 1971-86	72,325	» » » » 1- 1-1980/83	98,725
» 6 % » » 1972-87	70,350	» » » » 1-10-1980/83	98,150
» 9 % » » 1975-90	71,200	» » » » 1- 3-1981/84	97,975
» 9 % » » 1976-91	71,975	» » » » 1- 4-1981/84	98,675
» 10 % » » 1977-92	77,475	» » » » 1- 6-1981/84	98,350
» 12 % (Beni Esteri 1980)	66,250	Buoni Tesoro Nov. 5,50 % 1- 4-1982	95,625
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	73,250	» » Pol. 12 % 1- 1-1982	99,500
Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10 %	88,050	» » » 12 % 1- 4-1982	97,625
» » » Ind. 1- 1-1980/82	99,500	» » » 15 % 1- 1-1983	95,375
» » » » 1- 3-1980/82	99,125	» » » 18 % 1- 7-1983	98,550
» » » » 1- 5-1979/82	99,025	» » » 12 % 1-10-1983	87,100
» » » » 1- 5-1980/82	99,075	» » » 12 % 1- 1-1984	85,325
» » » » 1- 6-1980/82	98,950	» » » 12 % 1- 4-1984	85,075
» » » » 1- 7-1979/82	98,800	» » » 12 % 1-10-1984	83,575
		» » Nov. 12 % 1-10-1987	81,100

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 22 dicembre 1981

Dollaro USA	1211,500	Corona danese	164,175
Dollaro canadese	1023,225	Corona norvegese	207,515
Marco germanico	533,940	Corona svedese	217,250
Fiorino olandese	486,190	Franco svizzero	669,250
Franco belga	31,707	Scellino austriaco	76,110
Franco francese	210,515	Escudo portoghese	18,450
Lira sterlina	2284,800	Peseta spagnola	12,434
Lira irlandese	1900,500	Yen giapponese	5,518
		E.C.U.	1304,990

MINISTERO DELLA SANITÀ

Elenco ufficiale delle officine produttrici di specialità medicinali autorizzate e revocate
nel periodo dal 1° luglio 1981 al 30 settembre 1981

OFFICINE AUTORIZZATE

Ditta	Sede officina	Produzione autorizzata	Estremi provvedimento	Note
Bonomelli farmaceutici Divis. della Bonomelli S.p.A.	Dolzago (Como), via Mon- tecuccoli n. 1	Specialità medicinale	D.M. 23 luglio 1981, n. 6159	Modifica denomina- zione sociale
Lafarmaca s.r.l.	Arzignano (Vicenza), via Cardina n. 13	Id.	D.M. 26 giugno 1981, n. 6160	
Tiber s.r.l. Prodotti chi- mico biologici e Farma- roma S.r.l. Lab. farma- co-biologici	Roma, via Prenestina nu- mero 707 (officina co- mune)	Id.	D.M. 29 settembre 1981, n. 6167	Modifica denomina- zione sociale del Consorzio
Ist. farmochimico Nativel- le S.p.a.	Milano, via Pietro Filar- go n. 34	Id.	D.M. 23 settembre 1981, n. 6168	Trasferimento auto- rizzazione
Bioteke S.r.l.	Chignolo Po (Pavia), S.S. 234	Sieri e vaccini per uso veterinario	D.M. 23 luglio 1981, n. 6171	
Lifepharma S.p.a.	Milano, via Principe Eu- genio n. 48	Specialità medicinali	D.M. 1° settembre 1981, n. 6175	Modifica denomina- zione sociale
Lab. biochimico Croce bianca S.r.l.	Brescia, via Monte Orti- gara n. 22	Id.	D.M. 1° settembre 1981, n. 6176	Trasferimento auto- rizzazione
Ist. farmochimico Nativel- le S.p.a.	Firenze, via G. Bechi n. 3	Id.	D.M. 23 settembre 1981, n. 6179	Id.
Teknofin - Alfa farmaceu- tici S.p.a. (denominata anche Alfa farmaceutici S.p.a.)	Bologna, via Ragazzi del 99 n. 5	Id.	D.M. 23 settembre 1981, n. 6181	Id.
Lamp San Prospero S.p.a.	San Prospero sulla Sec- chia (Modena), via del- la Pace n. 25	Operazioni terminali di confezionamento di spe- cialità medicinali per conto terzi	D.M. 12 settembre 1981, n. 6182	Estensione
Zambon farmaceutici S.p.a. e Simes S.p.a.	Cormano (Milano), via Ci- mabue n. 28 (officina comune)	Specialità medicinali chi- miche e biologiche	D.M. 12 settembre 1981, n. 6189	
Lab. Guidotti S.p.a.	Pisa, via Trieste n. 10	Specialità medicinali	D.M. 29 settembre 1981, n. 6195	Trasferimento auto- rizzazione

OFFICINE REVOCATE

Ditta	Sede officina	Produzione revocata	Estremi provvedimento
Farminter Dammas S.r.l.	Roma, via Filippo Bernardino n. 21	Specialità medicinali chimi- che e biologiche	D.M. 20 giugno 1981, n. 6138
M. Rocchetto e C. S.r.l.	Mestre (Venezia), via Grazioli n. 21	Id.	D.M. 1° settembre 1981, n. 6153
Farmitalia Carlo Erba S.p.a. e Archifar lab. chimico-farmacolo- gici S.p.a. (officina comune)	Milano, viale Egisto Bezzi n. 24	Specialità medicinali	D.M. 26 giugno 1981, n. 6154
Ditta individuale laboratorio specialità veterinarie e galeni- che del dott. Mario Follis	Torino, lungo Po Antonelli n. 7	Id.	D.M. 1° settembre 1981, n. 6157
Lab. chimico farmaceutico della Omnia galenica S.r.l.	Bari, via Nicola Bavaro n. 20	Specialità medicinali chimi- che	D.M. 23 settembre 1981, nu- mero 6166

Ordinanza 21 dicembre 1981. Modificazioni all'ordinanza ministeriale 9 novembre 1981 recante norme sanitarie per l'importazione in Italia di conigli vivi dall'estero, ai fini della prevenzione delle malattie contagiose della specie.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Vista la propria ordinanza del 9 novembre 1981, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 324 del 25 novembre 1981, recante le norme sanitarie in epigrafe indicate;

Ritenuto necessario e urgente apportare al testo originario della predetta ordinanza alcune modifiche per correggere errori ed omissioni;

Ordina:

Art. 1.

L'ultimo rigo del terzo comma dell'art. 4 dell'ordinanza ministeriale 9 novembre 1981 recante norme sanitarie per la importazione in Italia di conigli vivi dall'estero, ai fini della prevenzione delle malattie contagiose della specie, viene sostituito dal seguente:

« che accompagnerà i conigli vivi fino a destinazione ».

Il quarto ed ultimo comma dell'art. 4 della succitata ordinanza viene sostituito dal seguente:

« Per i conigli vivi destinati all'allevamento (riproduzione o produzione della carne), qualora una partita, presentata al confine con unico certificato sanitario, debba essere suddivisa per diverse destinazioni, il veterinario di confine rilascia per ogni destinazione un nuovo certificato conforme all'originale, mediante il modello di cui all'allegato alla presente ordinanza ».

Art. 2.

Il primo comma dell'art. 6 della precitata ordinanza è sostituito dal seguente:

« I conigli destinati all'allevamento (riproduzione o produzione della carne) possono essere inoltrati direttamente all'allevamento di destinazione ove devono sottostare ad un periodo di osservazione di giorni otto a partire dal momento del loro arrivo.

Al termine del periodo di osservazione gli animali potranno essere ammessi a libera pratica previa visita sanitaria favorevole.

Il medesimo periodo di osservazione è previsto anche nel caso in cui gli animali sostino, prima della distribuzione, negli impianti dell'importatore ».

Art. 3.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed entrerà in vigore il 3 gennaio 1982.

Roma, addì 21 dicembre 1981

D. Il Ministro: ORSINI

(7333)

Sospensione dell'autorizzazione alla produzione e all'immissione in commercio della specialità medicinale denominata « Cocarbossilasimarvin » fiale liofilizzate + fiale solventi tipo 25 e delle relative serie tipo 50 e tipo 100, della ditta Panther Osfa Chemie S.r.l. di Milano.

Con decreto ministeriale 24 novembre 1981, n. 65/S, è stata sospesa l'autorizzazione alla produzione e all'immissione in commercio della specialità medicinale denominata « Cocarbossilasimarvin » fiale liofilizzate + fiale solventi tipo 25 e delle relative serie tipo 50 e tipo 100, registrate ai numeri 8970, 8970/1 e 8970/2, a nome della ditta Panther Osfa Chemie S.r.l. di Milano.

Le confezioni del prodotto sopra indicato devono essere ritirate dal commercio dalla società predetta.

(7268)

**MINISTERO
DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE**

Trasferimento di un posto di assistente ordinario dalla facoltà di agraria dell'Università degli studi di Bari alla stessa facoltà dell'Università degli studi della Tuscia.

Con decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1981 il posto di assistente ordinario già assegnato alla cattedra di miglioramento genetico delle piante della facoltà di agraria dell'Università di Bari con il decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1962, n. 1933, è attribuito, unitamente al titolare dott. Ciro De Pace alla cattedra di genetica agraria della facoltà di agraria dell'Università degli studi della Tuscia (Viterbo).

L'effetto del trasferimento decorre dalla stessa data del suddetto decreto del Presidente della Repubblica, registrato alla Corte dei conti il 23 novembre 1981, registro n. 114, foglio n. 314.

(7323)

Trasferimento di un posto di assistente ordinario dalla facoltà di agraria dell'Università degli studi di Pisa alla stessa facoltà dell'Università degli studi della Tuscia.

Con decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 1981 il posto di assistente ordinario già assegnato alla cattedra di agronomia generale e coltivazioni erbacee 2° della facoltà di agraria dell'Università di Pisa con il decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1971, n. 100, è attribuito, unitamente al titolare dott. Enrico Bonari alla cattedra di genetica agraria della facoltà di agraria dell'Università della Tuscia (Viterbo).

L'effetto del trasferimento decorre dalla stessa data del suddetto decreto del Presidente della Repubblica, registrato alla Corte dei conti il 18 novembre 1981, registro n. 111, foglio n. 338.

(7324)

Trasferimento di un posto di assistente ordinario dalla facoltà di scienze economiche e sociali dell'Università della Calabria alla facoltà di giurisprudenza dell'Università di Macerata.

Con decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 1981 il posto di assistente ordinario già assegnato alla cattedra di storia delle istituzioni politiche della facoltà di scienze economiche e sociali dell'Università della Calabria con il decreto rettorale 30 aprile 1979 è attribuito, unitamente al titolare dott. Roberto Martucci alla cattedra di storia delle istituzioni politiche della facoltà di giurisprudenza dell'Università di Macerata.

L'effetto del trasferimento decorre dalla stessa data del suddetto decreto del Presidente della Repubblica, registrato alla Corte dei conti il 3 dicembre 1981, registro n. 120, foglio n. 303.

(7304)

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Variante al programma di fabbricazione del comune di Poggio Renatico

Con deliberazione della giunta regionale 27 ottobre 1981, n. 4328, (controllata senza rilievi dalla Commissione di controllo sull'amministrazione della regione Emilia-Romagna, con atto n. 11276/8059 in data 23 novembre 1981 è stata approvata, a norma dell'art. 1 della legge 3 gennaio 1978, n. 1 la variante al vigente programma di fabbricazione del comune di Poggio Renatico (Ferrara) adottata con deliberazione del consiglio comunale del 14 aprile 1980, n. 48.

Copia di tale delibera e degli atti tecnici alla medesima allegati, muniti del visto di conformità all'originale, saranno depositati negli uffici comunali a libera visione del pubblico a termini dell'art. 8 della legge 18 aprile 1962, n. 167 e successive modificazioni ed integrazioni.

(7244)

CIRCOLARI

MINISTERO DELLE FINANZE

CIRCOLARE 19 dicembre 1981, n. 37.

Legge 14 novembre 1981, n. 645, recante modifiche ed integrazioni al regime delle detrazioni d'imposta sul reddito delle persone fisiche per l'anno 1981 - Redditi di lavoro dipendente - Conguaglio di fine anno 1981.

*Alle intendenze di finanza
Agli ispettorati compartimentali delle imposte dirette
Agli uffici distrettuali delle imposte dirette
Alle direzioni provinciali del tesoro
Alle ragionerie provinciali dello Stato
Al comando generale della guardia di finanza
Al consorzio nazionale obbligatorio per la formazione meccanografica dei ruoli e, per conoscenza
Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
Ai ministeri
Alla ragioneria generale dello Stato
Alle ragionerie centrali dei ministeri
All'Istituto nazionale della previdenza sociale
Alla Direzione generale degli A.A.GG. e del personale - Servizio ispettivo*

La legge 14 novembre 1981, n. 645, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 16 novembre 1981, n. 315, allo scopo di attenuare per l'anno 1981 l'onere derivante ai contribuenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche, ha aggiornato talune detrazioni d'imposta ed ha introdotto una particolare riduzione dell'imposta lorda.

Occorre subito precisare che per i redditi di lavoro dipendente le predette attenuazioni d'imposta spiegano efficacia già in sede di ritenuta alla fonte e, per espressa previsione del primo comma dell'art. 2 della legge, devono essere applicate in occasione del conguaglio di fine anno 1981 o, in caso di cessazione del rapporto lavorativo intervenuta prima della fine dell'anno ma successivamente alla data di entrata in vigore della legge, all'atto di tale cessazione. Tranne quindi detto caso di cessazione del rapporto lavorativo verificatasi dal 17 (data di entrata in vigore della legge) al 30 del corrente mese di novembre, in nessun'altra ipotesi le ripetute attenuazioni d'imposta potranno essere attribuite, ai dipendenti o pensionati, in detto mese di novembre.

Qualora il conguaglio di fine anno venga operato, ai sensi delle vigenti disposizioni, nei mesi di gennaio e/o febbraio 1982, il legislatore, onde assicurare, già nell'anno 1981, un sostanziale riconoscimento delle predette attenuazioni d'imposta, ha stabilito che il sostituto, sugli emolumenti corrisposti nel prossimo mese di dicembre, e sottoposti a ritenuta senza tener conto delle modifiche legislative, effettui il prelievo solo del 65 per cento dell'importo delle ritenute applicabili, lasciando il restante 35 per cento nella disponibilità dei dipendenti in conto della minore ritenuta cui gli stessi saranno assoggettati in sede di conguaglio di fine anno effettuato in base alle nuove disposizioni.

Per espressa previsione dell'ultimo comma dell'art. 1 della legge le disposizioni contenute nello stesso art. 1 trovano applicazione per i redditi posseduti nell'anno 1981 e, pertanto, i sostituti di imposta nell'effettuare le ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente corrisposti a partire dal 1° gennaio 1982 non terranno conto dei benefici tributari previsti dalla legge in esame.

Detrazioni d'imposta per coniuge a carico e per spese di produzione del reddito di lavoro dipendente.

L'art. 1 della legge prevede, al primo comma, l'aumento da L. 108.000 a L. 180.000 della detrazione d'imposta per il coniuge a carico, di cui all'art. 15, punto 1), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e, al secondo comma, l'elevazione da L. 168.000 a L. 228.000 della detrazione d'imposta per spese di produzione del reddito prevista per i redditi di lavoro dipendente dal primo comma, lettera a), dell'art. 16 del citato decreto presidenziale. Lo stesso secondo comma eleva, conseguentemente, a L. 246.000 e a L. 228.000 gli importi delle detrazioni d'imposta previste per i titolari di pensioni sempre dall'art. 16 anzi citato.

Per effetto della disposta elevazione della detrazione d'imposta per coniuge a carico la nuova misura della detrazione stessa, pari a L. 180.000, trova applicazione, in caso di mancanza del coniuge, per il primo figlio a carico, fermo restando che la quota detraibile in relazione al numero dei figli (compreso il primo) è raddoppiata e il relativo ammontare è ridotto di Lire 24.000.

Nessun particolare problema può sorgere in sede applicativa per la detrazione d'imposta per coniuge a carico, in quanto i sostituti d'imposta, in sede di conguaglio di fine anno, provvederanno ad attribuire detta detrazione, nella nuova misura di L. 180.000, a favore di quei dipendenti e pensionati ai quali già spettava la detrazione stessa nella precedente misura di L. 108.000. Nessuna variazione infatti è stata portata alla condizione di redditualità fissata dall'art. 6 della legge 13 aprile 1977, n. 114, perché il coniuge non legalmente ed effettivamente separato sia suscettibile di essere considerato « a carico »; permane cioè la condizione che il coniuge stesso non abbia posseduto nell'anno redditi propri, esclusi i redditi esenti e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta (e, ovviamente, i redditi soggetti a tassazione separata), per ammontare superiore a L. 960.000, al lordo degli oneri deducibili.

Per quanto riguarda la detrazione per spese di produzione di cui alla lettera a) del richiamato art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica n. 597, non sorgono parimenti problemi particolari in sede applicativa, in quanto la detrazione stessa, nella nuova misura di L. 228.000, sarà riconosciuta ai dipendenti e pensionati secondo la disciplina che già regola l'attribuzione della detrazione stessa.

Riduzione d'imposta del 3 per cento.

Il terzo comma dell'art. 1 della legge prevede la riduzione dell'imposta lorda, determinata ai sensi dell'art. 11 del ripetuto decreto del Presidente della Re-

pubblica n. 597, di un importo pari al 3 per cento dell'imposta stessa; tale riduzione non trova applicazione sull'imposta relativa agli scaglioni di reddito complessivo eccedenti l'ammontare di lire 30 milioni.

Anche tale riduzione d'imposta trova applicazione, per i redditi di lavoro dipendente, già ai fini della ritenuta alla fonte in sede di conguaglio di fine anno 1981.

Pertanto i sostituti d'imposta dovranno calcolare l'imposta lorda corrispondente all'ammontare complessivo degli emolumenti corrisposti nel corso dell'anno 1981 applicando le aliquote progressive dell'imposta sul reddito delle persone fisiche in base agli scaglioni annui di reddito di cui alla tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597 e successive modificazioni, la quale non ha subito variazioni per l'anno 1981. L'imposta così calcolata sarà ridotta di un importo pari al 3 per cento di detta imposta, così come si rileva dal seguente esempio:

ipotizzando un imponibile complessivo annuo di emolumenti di L. 11.600.000, si calcolerà, applicando la vigente tabella degli scaglioni, l'imposta lorda corrispondente, pari a L. 2.199.000 (L. 2.025.000 su 11 milioni + lire 174.000 pari al 29 % di L. 600.000); da detta imposta sarà detratto l'importo di L. 65.970 (pari al 3 % di L. 2.199.000) e l'imposta residua di L. 2.133.030 (2.199.000 — 65.970) sarà ridotta delle detrazioni d'imposta spettanti a ciascun dipendente o pensionato.

Qualora l'ammontare complessivo dell'imponibile annuo sia superiore a lire 30 milioni, l'importo della riduzione da detrarre dall'imposta lorda non potrà superare L. 251.850, pari al 3 per cento dell'imposta di L. 8.395.000, corrispondente al reddito di lire 30 milioni.

Per l'effettuazione della predetta riduzione i sostituti d'imposta, ferma restando l'impostazione sostanziale come sopra descritta, adegueranno i loro programmi di calcolo in relazione alle possibilità operative dei supporti utilizzati. Naturalmente, sia sul libro paga che sul modello 101 (al punto 9) dovrà essere indicata la imposta lorda corrispondente al totale degli emolumenti imponibili già ridotta dell'importo del 3 per cento, previa annotazione sullo stesso libro paga dell'effettuata riduzione che sul modello 101 risulta invece prestampata al detto punto 9.

Per completezza di trattazione si precisa che la previsione di arrotondamento contenuta nel terzo comma dell'art. 1 della legge deve intendersi riferita al sistema di determinazione dell'imposta in sede di dichiarazione dei redditi. Anche se l'applicazione di siffatto criterio poteva ritenersi sottintesa — tenuto conto che la legge 23 dicembre 1977, n. 935, riguarda gli arrotondamenti in sede di dichiarazione dei redditi, così come richiesto anche nel quadro N del modello 740 per quanto concerne la liquidazione dell'imposta — il legislatore ha ritenuto tuttavia opportuno, per evitare qualsiasi dubbio, prevederne espressamente la sua applicazione anche con riferimento alla riduzione del 3 per cento.

L'arrotondamento non interessa invece la determinazione della ritenuta alla fonte da parte dei sostituti d'imposta — per i quali vale peraltro la disposizione contenuta nella stessa legge n. 935 che prescrive l'arrotondamento solo in sede di versamento delle ritenute alla fonte — e quindi neanche il calcolo della ridu-

zione del 3 per cento, collocandosi detta riduzione sempre nell'ambito della disciplina della ritenuta alla fonte.

Pertanto i sostituti d'imposta, sia quelli forniti di sistemi di calcolo automatizzato e sia quelli che applicano manualmente le ritenute alla fonte, continueranno ad effettuare i calcoli delle ritenute, compreso quello relativo alla riduzione d'imposta, operando sugli importi per intero, così come prescritto anche ai fini della esposizione sulla certificazione modello 101 dei dati relativi agli emolumenti, alle detrazioni, alle imposte, ecc.

Ulteriore detrazione d'imposta di L. 52.000.

Come è noto anche per l'anno 1981 è in vigore l'ulteriore detrazione di L. 52.000 introdotta dall'art. 3 della legge 24 aprile 1980, n. 146, ed il cui limite di redditività, per la relativa spettanza, è stato elevato, dall'art. 1 del decreto legge 20 luglio 1981, n. 378, convertito nella legge 10 agosto 1981, n. 490, da L. 2.500.000 a L. 3.000.000.

Pertanto tale ulteriore detrazione d'imposta, anche se non più usufruibile nell'intera misura per effetto dell'elevazione della detrazione d'imposta di cui alla lettera a) dell'art. 16 del già citato decreto del Presidente della Repubblica n. 597, è stata già attribuita nel corso dell'anno e sarà confermata dai sostituti d'imposta in sede di conguaglio di fine anno 1981, nelle ipotesi di erogazione di emolumenti che non superino l'ammontare complessivo annuo di lire 3 milioni.

Lavoratori stagionali.

Le modificazioni al regime delle detrazioni e la riduzione d'imposta del 3 per cento trovano applicazione, in sede di ritenuta alla fonte, solo per i rapporti di lavoro stagionale in corso alla data del 17 novembre 1981 (data di entrata in vigore della legge) e per quelli iniziati successivamente, mentre per i rapporti cessati anteriormente a tale data gli anzidetti benefici tributari saranno riconosciuti in sede di dichiarazione dei redditi relativi all'anno 1981.

Per i rapporti in corso alla data di entrata in vigore della legge e per quelli iniziati successivamente i sostituti d'imposta procederanno secondo i criteri già illustrati nelle precedenti circolari sull'argomento, tenendo conto immediatamente delle nuove misure delle detrazioni. Per quanto riguarda in particolare la riduzione d'imposta è appena il caso di precisare che della stessa i sostituti d'imposta, tranne il caso di cessazione del rapporto nel corrente mese di novembre, dovranno tener conto nel prossimo mese di dicembre, considerando le ritenute eventualmente operate nei precedenti periodi di paga.

Nessuna riduzione ovviamente dovrà essere operata oltre tale mese di dicembre per i rapporti di lavoro in questione che perdurino nel nuovo anno, in quanto a partire dal 1° gennaio 1982 il sostituto d'imposta tornerà ad uniformarsi alla disciplina che regola l'applicazione delle ritenute nei rapporti di lavoro stagionali e, cioè, attribuendo in via preventiva l'intero ammontare delle detrazioni spettanti al lavoratore stagionale secondo le misure vigenti nell'anno 1982.

Per il compimento delle operazioni di conguaglio di fine anno 1981 i sostituti d'imposta, tenendo presenti

le innovazioni illustrate nella presente circolare dovranno attenersi, in linea generale, alle stesse disposizioni vigenti per il conguaglio di fine anno 1980.

Si richiamano, pertanto, le istruzioni finora impartite per i conguagli relativi agli anni passati, ricordando in particolare che anche per il conguaglio di fine anno 1981 si presenterà per taluni sostituti di imposta il problema del rimborso, al dipendente o pensionato, dell'imposta che risulta trattenuta in più dal sostituto d'imposta nei periodi di paga dello stesso anno.

Questo Ministero, nel far presente che tale problema per l'anno 1981 si presenterà in termini più accentuati rispetto allo scorso anno, tenuto conto delle modifiche legislative avanti illustrate, richiama le istruzioni impartite con le precedenti circolari per i casi in cui il sostituto d'imposta si trovi, per tutto o parte del personale, nell'impossibilità di procedere ai dovuti rimborsi in sede di conguaglio di fine anno 1981, per incapienza del plafond delle ritenute operate nel mese di effettuazione del conguaglio stesso e a disposizione per i predetti rimborsi.

In proposito si conferma quanto già ricordato negli anni passati e cioè che le restituzioni d'imposta non interessano il conguaglio conseguente a cessazione del rapporto di lavoro intervenuta prima della fine dell'anno.

E' bene ricordare infine che i sostituti d'imposta, oltre che apportare in ogni caso nel libro matricola le necessarie variazioni delle maggiori detrazioni attribuite nell'anno 1981 per effetto delle illustrate modifiche legislative, dovranno annotare nel libro paga, relativamente al mese in cui è stato effettuato il conguaglio di fine anno, l'avvenuta riduzione d'imposta del 3 per cento, oltre all'eventuale minor prelievo di ritenuta limitato al 65 per cento nel mese di dicembre 1981 in caso di rinvio del predetto conguaglio nei successivi mesi di gennaio e/o febbraio. Sullo stesso libro paga, naturalmente, continueranno ad essere evidenziate le compensazioni o i rimborsi di ritenuta eseguiti nei vari periodi di paga.

Si fa riserva di successive istruzioni per la compilazione dei modelli 101 e 102, relativi agli emolumenti corrisposti nell'anno 1981, in corso di perfezionamento, precisando fin d'ora che il contenuto degli stessi sarà in linea di massima identico a quello delle certificazioni relative agli anni passati.

Si raccomanda agli uffici dell'amministrazione finanziaria in indirizzo la massima e sollecita divulgazione delle istruzioni contenute nella presente circolare e ogni utile assistenza agli interessati.

Il Ministro: FORMICA

(7339)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEI TRASPORTI

Diario delle prove del concorso pubblico ad un posto di operaio qualificato «conducente di automezzi e trattori» I.P. per la sede di Olbia.

Le prove teorica e pratica del concorso pubblico ad un posto di operaio qualificato «conducente di automezzi e trattori» I.P. per la sede di Olbia avranno luogo presso l'ufficio controllo traffico aereo dell'aeroporto di Olbia-Costa Smeralda con inizio alle ore nove nei giorni 15 e 16 gennaio 1982 col seguente ordine:

15 gennaio: dal sig. Berardi Walter al sig. Figoni Piero;

16 gennaio: dal sig. Manunza Giovanni Antonio al signor Zidda Sergio.

I candidati dovranno presentarsi alle prove munite della patente di guida.

(7340)

MINISTERO DELLE FINANZE

Diario della prova scritta degli esami per il conseguimento della patente di spedizioniere doganale

Le prove scritte degli esami per il conseguimento della patente di spedizioniere doganale, indetti con decreto ministeriale 20 ottobre 1981, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 292 del 23 ottobre 1981, avranno luogo nei giorni 15 e 16 gennaio 1982, alle ore otto, presso il palazzo degli esami, via Girolamo Induno, n. 4, Roma.

(7247)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI PESARO E URBINO

Graduatoria degli idonei del concorso per il conferimento di sedi farmaceutiche vacanti nella provincia

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 4368-ter in data 20 luglio 1977 con cui è stato bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento di n. 7 sedi farmaceutiche nella provincia di Pesaro e Urbino;

Visto il proprio decreto n. 4368-quater in data 10 agosto 1978 con il quale si è provveduto alla nomina della commissione giudicatrice del concorso in parola ed il successivo decreto di variante della composizione della commissione predetta, numero 4368/5 del 10 gennaio 1980;

Visto il proprio decreto n. 3000 in data 19 giugno 1981, con il quale, ai sensi della legge n. 34 del 28 febbraio 1981, sono state stralciate dal concorso surrichiamato le sedi farmaceutiche di Apecchio, Mombaroccio e S. Giorgio di Pesaro;

Visti i verbali redatti e sottoscritti dalla citata commissione giudicatrice, nonché la graduatoria di merito dei concorrenti formulata dalla commissione stessa in data 24 giugno 1981;

Ravvisata l'opportunità di approvare, ai sensi dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 21 agosto 1971, n. 1275, la graduatoria suddetta;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 475;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 agosto 1971, n. 1275;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Vista la legge regionale 30 gennaio 1973, n. 2;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei concorrenti dichiarati idonei nel concorso di cui in premessa:

1) Santini Saulo	punti 123,8200
2) Mosconi Gianfranco	» 122,7000

3) Manfredini Maria Teresa punti	116,1246	44) Serafini Mirti (nata il 17 aprile 1951)	punti	88,0000
4) Cesetti Gianfranco »	115,6456	45) Selva Glauco (nato il 30 novembre 1951)	»	88,0000
5) Battistini Giampiero »	114,3828	46) Maccaroni Anna Rita »	»	87,5000
6) Venerucci Aurelio »	109,5250	47) Dorsi Carla »	»	87,0415
7) Pandolfi Sergio »	108,1744	48) Magli Piero (coniug.) »	»	87,0000
8) Rinaldini Lorenzo »	107,5000	49) Ghiselli Vittoria »	»	87,0000
9) Monti Gianfranco »	106,5747	50) Cangini Iader »	»	86,0000
10) Sanchioni Maria Angela »	106,3332	51) Buresta Fulvio »	»	85,8119
11) Corbucci Giampiero »	104,6666	52) Amicucci Gianfranco »	»	85,2000
12) Manzoni Carlo »	102,7665	53) Mattioli Tiziana »	»	85,0000
13) Sabbatini Adelina »	102,5500	54) Paci Luigi »	»	84,7000
14) Bacchiani Romano »	102,4250	55) Cioppi Rosalda »	»	84,0000
15) Martinelli Mario »	102,1870	56) Marani Carlotta »	»	83,5000
16) Berloni Alfredo »	100,9747	57) Zazzaroni Beatrice »	»	83,3332
17) Gaudenzi Guido »	100,0250	58) Rossi Alessandro (coniug.) »	»	83,0000
18) Fucili Enzo »	100,0000	59) Terracciano Carlo »	»	83,0000
19) Sorcinelli Maurizio »	99,6249	60) Freddi Antonella (nata il 4 giugno 1948)	»	82,0000
20) Orizi Maria Carla »	99,4166	61) Signoretti Patrizia (nata il 18 marzo 1952)	»	82,0000
21) Spinaci Raffaella »	98,1249	62) Farinelli Riccardo »	»	80,2000
22) Giacomucci Luciano »	97,7291	63) Quaresima Gian Sauro (coniug.) »	»	80,0000
23) Gori Silvana »	96,5415	64) Mancini Carla »	»	80,0000
24) Tonti Maria Grazia »	95,1750	65) Ambrosini Giovanni »	»	79,5833
25) Aromatico Lamberto »	94,3328	66) Canalini Vittorio »	»	79,0000
26) Bagnaresi Paolo »	94,0360	67) Zanchi Enrico »	»	78,3250
27) Martini Maurizio (coniug. 1 figlio) »	94,0000	68) Donati Lucio »	»	77,1664
28) Cecchini Patrizia »	94,0000	69) Barenghi Giovanna »	»	77,0000
29) Signorini Antonio »	93,0000	70) Cocchi Luigi »	»	76,8955
30) Paoli Valentino »	92,8872	71) Chiarabini Manila »	»	76,0000
31) Mochi Fausto »	92,2000	72) Spadoni Ruggero (coniug. con 1 figlio) »	»	75,0000
32) Serafini Paola »	91,5830	73) Biagioni Sauro »	»	75,0000
33) Giovanardi Daniela »	91,1249	74) Tonucci Paolo »	»	73,1576
34) Perrulli Luisa (madre con 2 figli) »	91,0000	75) Genangeli Donelia »	»	73,0000
35) Serafini Cesare (coniug. con 2 figli) »	91,0000	76) Dini Giorgio »	»	72,0000
36) Vitali Carmen (coniug. con 1 figlio) »	91,0000	77) Parenti Giuseppe (coniug. con 2 figli) »	»	70,0000
37) Gioacchini Marco (coniug.) »	91,0000	78) Borgacci Aurelia »	»	70,0000
38) Romagnoli Anna Teresa »	89,0000	79) Fucili Elisabetta (coniug.) »	»	65,0000
39) Speranzini Marco »	88,4166	80) Cecchini Flavia (nata il 20 agosto 1952)	»	65,0000
40) Luminati Nicoletta »	88,2250	81) Della Giovampaola Giovanna (nata il	»	65,0000
41) Tirimbelli Lilibiana (coniug. con 1 figlio)	88,0000	9 novembre 1952) »	»	65,0000
42) Savorani Maria Domenica (coniug., nata	88,0000			
il 1° marzo 1928) »	88,0000			
43) Evangelisti Loredana (coniug., nata l'8	88,0000			
dicembre 1951) »	88,0000			

Pesaro, addì 5 novembre 1981

Il medico provinciale: FERRATI

(7181)

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza del Tribunale, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza G. Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

compresi gli indici mensili ed il fascicolo settimanale della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:

Annuo	L. 60.000
Semestrale	L. 33.000
Un fascicolo	L. 350

abbonamento a tutti i supplementi ordinari, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali:

Annuo	L. 22.000
Semestrale	L. 12.000

abbonamento annuale ai supplementi ordinari relativi alle leggi di bilancio ed ai rendiconti dello Stato L. 25.000

abbonamento annuale ai supplementi ordinari relativi ai concorsi L. 20.000

abbonamento annuale ai supplementi ordinari relativi alle specialità medicinali L. 8.000

Supplementi ordinari, per la vendita a fascicoli separati L. 350 per ogni sedicesimo (sedici pagine) o frazione di esso

Fascicoli di annate arretrate: il doppio

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Annuo	L. 52.000
Semestrale	L. 29.000

Un fascicolo L. 300 per ogni sedicesimo (sedici pagine) o frazione di esso

Fascicoli di annate arretrate: il doppio

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento e dei fascicoli separati sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - L'invio dei fascicoli disgiudicati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento

ERNESTO LUPO, direttore

DINO EGIDIO MARTINA, redattore